SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

Regione Puglia:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° agosto 2002, n. **185.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 122

All'articolo 2, al comma 1, le parole: «1° gennaio 2003» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2003».

All'articolo 3, al comma 1, le parole: «1° gennaio 2003» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2003».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2893):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) il 21 giugno 2002.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 24 giugno 2002 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 25, 26 giugno 2002; il 2 luglio 2002.

Esaminato in aula l'8 luglio 2002 ed approvato il 10 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1589):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio), in sede referente, l'11 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 luglio 2002.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 13ª, in sede referente, il 17 e 24 luglio 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002.

A norma dell'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

02G0208

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 2002.

Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» della cerimonia di canonizzazione del Beato Josemaria Escrivà. (Ordinanza n. 3238).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» della cerimonia di canonizzazione del Beato Josemaria Escrivà, che avrà luogo il giorno 6 ottobre 2002, a Roma, in piazza San Pietro, in Vaticano, e delle manifestazioni religiose che si terranno nei giorni precedenti e successivi alla predetta cerimonia, cui parteciperanno migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti d'Italia e del mondo;

Ravvisata la necessità di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2 della predetta legge n. 225 del 1992, per il compimento di tutte le urgenti attività finalizzate ad assicurare adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno alle celebrazioni, ed alle connesse manifestazioni, altresì garantendo la funzionale mobilità, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

Visto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità di reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Roma è nominato commissario delegato per la definizione e l'attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture, servizi e strutture, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della cerimonia di canonizzazione del Beato Josemaria Escrivà assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni precedenti e successivi.

2. Il prefetto di Roma è nominato commissario delegato per gli aspetti inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, anche con riferimento ai profili concernenti l'informazione e la segnaletica di sicurezza.

Art. 2.

1. I commissari delegati, per le finalità di cui all'art. 1, ricorrono, ove necessario, alla trattativa privata, anche avvalendosi delle deroghe di cui al successivo comma 2. I commissari delegati di cui all'art. 1, possono altresì avvalersi delle deroghe in materia urbanistica ed in materia di beni culturali ed ambientali, nei limiti strettamente indispensabili e con obbligo di ripristino dei luoghi.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, è autorizzata la deroga alle disposizioni di seguito indicate:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettera *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215.

Art. 3.

1. Al fine di agevolare il conseguimento della necessaria documentazione per l'ingresso in Italia da parte dei pellegrini partecipanti alle manifestazioni di cui al grande evento, è autorizzata la deroga alle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle disponibilità dei mezzi finanziari relativi al viaggio e soggiorno in Italia, mediante presentazione, alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, di liste collettive con individuazione dei capolista del gruppo e dei partecipanti, con divieto di concessione di visti collettivi.

Art. 4.

1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza graveranno sul pertinente capitolo dell'unità previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilità n. 13 «protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I commissari delegati predispongono a tal fine, per la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile, i piani relativi alle iniziative che intendono realizzare.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A10585

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 13 agosto 2002.

Rettifiche da apportare sui passaporti di servizio.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*, 12 maggio 1982, n. 1681-*bis*, 19 giugno 1989, n. 3211-*bis*, e 19 febbraio 1991, n. 737-*bis*, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio e ne approvano i modelli;

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 2000 numeri 20-*bis*, 21-*bis* e 22-*bis* che approvano rispettivamente i tre modelli vigenti di passaporto di servizio per corriere diplomatico, di servizio per funzionario internazionale, di servizio;

Vista l'opportunità di inserire nell'ultima pagina di tali passaporti di servizio, a maggiore tutela dei titolari, appositi spazi nei quali il titolare potrà inserire i nominativi ed i recapiti di persone da contattare in caso di incidente o di emergenza;

Decreta

Art. 1.

La scritta VISTI/VISAS/VISA inserita nella parte alta della pagina n. 48 dell'attuale versione dei tre passaporti di servizio viene eliminata.

Art. 2.

Nella pagina n. 48 dei passaporti di servizio è impresso il testo trilingue (italiano, francese, inglese) qui di seguito riportato, dall'alto verso il basso, contenente le seguenti diciture posizionate, secondo il lato lungo della pagina, su più righe distinte e rispettando le caratteristiche grafiche e tecniche delle pagine precedenti:

Emergenze/Emergences/Emergencies

Recapiti di familiari o conoscenti da contattare in caso di necessità

Adresses de membres de la famille du titulaire ou personnes à contacter en cas de besoin

Particulars of relatives or friends who may be contacted in case of necessity

1 - Nome/Nom/Full Name

....

Indirizzo/Adresse/Address

....

Telefono/Téléphone/Telephone

....

2 - Nome/Nom/Full Name

....

Indirizzo/Adresse/Address

....

Telefono/Téléphone/Telephone

....

Art. 3.

Il numero 48 posto in basso al centro della relativa pagina dei libretti passaporto di servizio non viene eliminato.

Art. 4.

Tutte le altre caratteristiche tecniche e grafiche dei libretti passaporto di servizio rimangono invariate.

Art. 5.

I passaporti di servizio, come modificati con il presente decreto, saranno adottati a partire dal 1° settembre 2002. I passaporti di servizio di cui ai decreti ministeriali 22 gennaio 2000 numeri 20-*bis*, 21-*bis* e 22-*bis* continueranno ad essere rilasciati fino ad esaurimento delle relative scorte.

L'istituzione dei passaporti di servizio di cui al presente decreto, ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185, non incide sulla validità dei passaporti rilasciati secondo il modello previsto dai suddetti decreti ministeriali 22 gennaio 2000 numeri 20-*bis*, 21-*bis* e 22-*bis.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 agosto 2002

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

02A10704

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 giugno 2002.

Pubblicità dei medicinali veterinari presso il pubblico.

Il MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 6 e 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 119, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che istituisce la Commissione consultiva per il rilascio di licenze di pubblicità sanitaria;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Visto il regolamento 2309/93/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1995;

Visto l'art. 19 del decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306;

Considerata la necessità di consentire la pubblicità presso il pubblico, a seguito di autorizzazione del Ministero della salute, dei medicinali veterinari per i quali non è previsto l'obbligo di prescrizione medico-veterinaria;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Al fine del presente decreto s'intende per pubblicità dei medicinali veterinari qualsiasi azione di informazione presso il pubblico, intesa a promuovere l'utilizzo dei medicinali veterinari.

2. Sulla base delle prescrizioni del presente decreto, possono formare oggetto di pubblicità i medicinali veterinari non soggetti ad obbligo di prescrizione medico veterinaria, autorizzati alla immissione in commercio ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni o del capitolo 1, titolo III del regolamento 2309/93/CEE.

3. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto l'informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche veterinarie presso i sanitari autorizzati a prescrivere o dispensare i medicinali veterinari.

Art. 2.

Requisiti generali dell'informazione al pubblico

1. Tutti gli elementi di informazione al pubblico di cui all'art. 1, comma 2, devono essere conformi a quanto riportato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all'art. 4, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni e negli stampati illustrativi approvati ed allegati al decreto di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciato dal Ministero della salute.

2. La pubblicità deve favorire l'uso razionale del medicinale veterinario, presentandolo in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il suo utilizzatore.

Art. 3.

Caratteristiche e contenuto minimo dei messaggi pubblicitari

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 1, la pubblicità dei medicinali veterinari presso il pubblico:

a) è realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio sia evidente e il prodotto sia chiaramente identificato come medicinale;

b) comprenda almeno:

la denominazione del medicinale veterinario e la denominazione comune del principio attivo; l'indicazione di quest'ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più principi attivi;

un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglietto illustrativo e sull'imballaggio esterno; nella pubblicità scritta l'invito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto d'osservazione; nella pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo 9.

2. In deroga al comma 1, la pubblicità può limitarsi a contenere la denominazione del medicinale, qualora essa abbia lo scopo esclusivo di rammentarla.

Art. 4.

Contenuti pubblicitari non consentiti e limiti alla pubblicità

1. La pubblicità dei medicinali veterinari di cui all'art. 1, comma 2, non può comunque contenere alcun elemento che:

a) faccia apparire superflui la consultazione di un medico veterinario o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;

b) induca a ritenere che il medicinale veterinario sia innocuo e dotato di ampio margine di maneggevolezza;

c) induca a ritenere, anche facendo riferimento a dati di farmacovigilanza, che il medicinale veterinario sia privo di effetti collaterali o che la sua efficacia sia superiore o pari a quella di un altro medicinale veterinario;

d) induca a ritenere che il medicinale veterinario sia privo di rischi per la persona che lo somministra e, nel caso di medicinali per uso esterno, per le persone che vivono a contatto con l'animale trattato;

e) induca a ritenere che il medicinale veterinario sia privo di rischi di impatto ambientale;

f) induca a ritenere che la mancanza del medicinale veterinario possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute dell'animale;

g) comprenda una raccomandazione di scienziati, di associazioni scientifiche o culturali, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico;

h) assimili il medicinale veterinario ad un altro prodotto di consumo;

i) induca a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale veterinario sia dovuta al fatto che si tratti di una sostanza «naturale»;

j) possa indurre ad una errata diagnosi da parte del proprietario dell'animale;

k) faccia riferimento in modo abusivo, impressionante o ingannevole a certificati di guarigione;

l) utilizzi in modo impressionante ed ingannevole rappresentazioni visive di alterazioni del corpo dell'animale dovute a malattie o lesioni;

m) enfatizzi che il medicinale veterinario abbia ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. È vietata la distribuzione al pubblico di medicinali veterinari a scopo pubblicitario.

3. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, è vietato menzionare la denominazione di un medicinale veterinario in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire diecimilioni a lire sessantamilioni.

Art. 5.

Autorizzazione dei messaggi pubblicitari

1. La pubblicità dei medicinali veterinari di cui all'art. 1, comma 2, è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute, ad eccezione di quella a mezzo stampa prevista dall'art. 3, comma 2.

2. La domanda di autorizzazione del messaggio pubblicitario di un medicinale veterinario di cui al comma precedente, deve essere presentata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, o da un suo rappresentante, al Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione e deve essere corredata dalla copia del messaggio pubblicitario completo in ogni sua parte nonché dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 e successive modificazioni, prevista per la pubblicità sanitaria di specialità medicinali.

3. Il Ministero della salute rilascia l'autorizzazione del messaggio pubblicitario di cui al comma 1, a seguito del parere favorevole espresso dalla commissione di esperti operante ai sensi dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

4. Il parere della commissione non è obbligatorio nei seguenti casi:

a) se il messaggio pubblicitario non può essere autorizzato, risultando in evidente contrasto con le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, lettera *b)*;

b) se il messaggio è destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed è stato approvato da un'istituto di autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicità dei medicinali riconosciuto dal Ministero della salute;

c) se il messaggio costituisce parte di altro già autorizzato su parere della commissione.

5. Decorso un anno dal riconoscimento dell'istituto di autodisciplina di cui al comma 4, lettera *b)*, il Ministro della salute, verificata la correttezza delle valutazioni dell'istituto predetto, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, estende la procedura di cui al comma 4, lettera *b)* ai messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici.

6. Nelle ipotesi previste dal comma 4, l'autorizzazione è negata o concessa con provvedimento del competente ufficio del Ministero della salute entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda; sull'opposizione proposta avverso il diniego concernente una pubblicità approvata dall'istituto di autodisciplina, il Ministro della salute decide, sentita la commissione di cui al comma 3. In ogni altra ipotesi, l'autorizzazione è negata o concessa con decreto del Ministro della salute entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. I decreti ed i provvedimenti di diniego sono motivati.

7. Il numero dell'autorizzazione del Ministero della salute deve essere indicato nella pubblicità, tranne che nell'ipotesi di pubblicità radiofonica.

Art. 6.

Violazioni

1. Qualora la pubblicità presso il pubblico sia effettuata in violazione alle disposizioni del presente decreto, il Ministero della salute:

a) ordina l'immediata cessazione della pubblicità;

b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero, ove non ritenga di provvedere ai sensi dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

2. Chi effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni del presente decreto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ultimo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, successive modifiche.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A10465

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Copernico - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Quarto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 dicembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Copernico - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Quarto (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Copernico - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Quarto (Napoli), costituita in data 12 maggio 1982 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Rotondano di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 1° giugno 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gian Piero Gogliettino, con studio in Napoli, via dei Mille n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09982

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Visto l'esito della riunione tenutasi presso questo Ministero il 31 maggio 2002 nel corso della quale si è preso atto del fatto che alla predetta data anche a causa di difficoltà derivanti dall'attuazione del piano dei controlli approvato, nessun produttore risultava ancora

immesso nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.»;

Ritenuto pertanto la necessità di procedere ad una modifica del piano sulla base dello schema tipo di controllo;

Considerato che il Consorzio Arancia rossa di Sicilia, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa.

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002.

Art. 2.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», dovrà effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia» secondo la modifica del piano sulla base dello schema tipo di controllo.

Art. 3.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.

Roma, 1° agosto 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A10452

DECRETO 5 agosto 2002.

Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Viste le delibere n. 384 del 14 settembre 2000 e n. 430 del 13 ottobre 2000 della giunta comunale di Chioggia nelle quali è stata prospettata l'esigenza di tutela della flora e della fauna marina presente negli areali marini rappresentati nell'articolato del presente provvedimento;

Vista la nota n. 1848 in data 30 gennaio 2001 con la quale la Capitaneria di porto di Chioggia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva;

Vista la nota n. 33784 in data 8 ottobre 2001 con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva;

Visto il proprio decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora è stata delegato la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità in premessa indicate è istituita una zona di tutela biologica nelle quattro aree di mare delimitate dai seguenti punti:

1ª area:

A 45° 14' 10" N
12° 23' 40" E

B 45° 11' 50" N
12° 27' 40" E

C 45° 10' 30" N
12° 25' 90" E

D 45° 12' 80" N
12° 21' 80" E

2ª area:

A 45° 15' 30" N
12° 28' 80" E

B 45° 14' 60" N
12° 28' 80" E

C 45° 14' 60" N
12° 28' 00" E

D 45° 15' 30" N
12° 28' 00" E

3ª area:

A 45° 14' 10" N
12° 29' 90" E

B 45° 13' 40" N
12° 29' 90" E

C 45° 13' 40" N
12° 29' 10" E

D 45° 14' 10" N
12° 29' 10" E

4ª area:

A 45° 10' 70" N
12° 31' 70" E

B 45° 10' 00" N
12° 31' 50" E

C 45° 10' 00" N
12° 30' 70" E

D 45° 10' 70" N
12° 30' 70" E

Art. 2.

1. Nelle zone di mare di cui all'art. 1 è interdetta, in via sperimentale per un periodo di un anno, l'esercizio di qualsiasi attività di pesca.

Art. 3.

1. I contravventori alle norme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

02A10451

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 luglio 2002.

Caratteristiche, requisiti e standard dei sistemi elettronici di ausilio alla navigazione che impiegano cartografia digitale.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 «Norme sulla navigazione da diporto»;

Vist il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 «Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto»;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto»;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982 «Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)»;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68 «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici»;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 luglio 1999, n. 274 «Regolamento recante modifica delle modalità di utilizzazione delle carte nautiche per le unità abilitate alla navigazione da diporto e all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995 con il quale il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministro adottandone i relativi progetti;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Tenuto conto delle indicazioni tecniche dell'Istituto idrografico della Marina militare inviate con nota n. 15309 in data 19 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

b) «ECS» (Electronic Chart System): un sistema elettronico di ausilio alla navigazione che rappresenta, su uno schermo, la posizione della nave in tempo reale proveniente da uno strumento di posizionamento, le appropriate informazioni nautiche derivate dalle carte nautiche ed informazioni nautiche supplementari necessarie per assistere il navigante nella pianificazione e nella condotta della navigazione; quanto sopra conformemente a quanto richiesto dalla specifica tecnica allegata al presente decreto.

Un ECS, corredato da idonei sistemi di back-up, è idoneo per soddisfare i requisiti di documentazione nautica prescritti per la navigazione da diporto e per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera dai regolamenti di sicurezza approvati con i decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, e 22 giugno 1982 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) «ECS Database»: il database cartografico in formato digitale utilizzato nell'ambito di un ECS.

Il database deve contenere tutte le informazioni nautiche, contenute nelle carte nautiche, necessarie per la condotta della navigazione in sicurezza, conforme-

mente a quanto richiesto dalla specifica tecnica allegata al presente decreto. Può altresì essere integrato con informazioni suppletive ottenute da fonti diverse. Il formato del database deve essere vettoriale;

d) «Carta nautica»: un particolare tipo di mappa o un database digitale opportunamente compilato, dal quale tale mappa può essere derivata, pubblicata da o sotto l'autorità di un istituto idrografico di Stato o ente statale paritetico e progettata per soddisfare i requisiti della navigazione marittima.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai sistemi elettronici di ausilio alla navigazione che impiegano cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia ufficiale, di seguito indicati con l'acronimo in lingua inglese ECS, la cui sistemazione è consentita dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 luglio 1999, n. 274, per la navigazione da diporto e per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera.

Art. 3.

Requisiti generali degli ECS

1. Gli ECS devono:

a) poter rappresentare su display tutte le informazioni nautiche ufficiali, in forma cartacea o digitale, necessarie per una navigazione sicura ed efficiente;

b) permettere al navigante di svolgere in maniera adeguata e tempestiva, tutte quelle attività di pianificazione, condotta della navigazione e di posizionamento che normalmente vengono svolte sulla carta nautica su supporto cartaceo;

c) essere in grado di tracciare in maniera continuativa la posizione dell'imbarcazione;

d) avere la stessa affidabilità della carta nautica su supporto cartaceo pubblicata da un istituto idrografico di Stato o ente statale paritetico;

e) fornire opportune indicazioni o allarmi relativamente alle informazioni presentate e ad eventuali malfunzionamenti dell'apparato;

f) essere collegati ad un apparato che fornisce il dato di posizione in tempo reale. Tale dato di posizione deve essere riferito al datum WGS84 e la sua accuratezza deve essere entro le tolleranze previste per la navigazione in sicurezza. Resta nella responsabilità del conduttore la conoscenza delle tolleranze ed il corretto impiego dei sistemi di posizionamento.

2. Gli ECS abbinano le informazioni di navigazione con quelle cartografiche tenendo presente che i moderni sistemi di posizionamento quali il GPS differenziale possono fornire una precisione di posizionamento superiore a quella che era disponibile all'epoca dell'esecuzione dei rilievi dai quali la carta è stata derivata.

3. Le informazioni cartografiche visualizzate dagli ECS devono contenere un indicatore di qualità (Data quality indicator) che riporti l'accuratezza degli elementi cartografici conformemente a quanto previsto nella specifica tecnica allegata al presente decreto. Tale informazione, in combinazione con l'accuratezza offerta dal sistema di posizionamento in uso, deve permettere al navigante di valutare l'accuratezza complessiva delle informazioni impiegate e, di conseguenza, la distanza di sicurezza dai pericoli.

Art. 4.

Sistemi di backup degli ECS

1. Deve esistere a bordo un idoneo sistema di backup al fine di garantire, in caso d'avaria al sistema principale ECS, di portare a termine la navigazione in condizioni di sicurezza.

Tale sistema deve essere costituito da:

a) un altro sistema della stessa classe o di classe inferiore a quello principale;

oppure

b) un appropriato portafoglio di carte nautiche su supporto cartaceo a scala 1:250.000 o maggiore in relazione alla navigazione che si vuole intraprendere.

Art. 5.

Requisiti tecnici degli ECS

1. Gli ECS e gli ECS Database devono possedere i requisiti, le caratteristiche e gli standard stabiliti dalla specifica tecnica allegata al presente decreto.

2. Gli ECS conformi alla specifica indicata al comma 1, corredati da idonei sistemi di backup, soddisfano gli obblighi di dotazioni di carte nautiche previsti dai decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, per la navigazione da diporto, e 22 giugno 1982, per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera.

Art. 6.

Dichiarazione di conformità degli ECS

1. La conformità del singolo ECS e dell'ECS Database alle prescrizioni del presente decreto è attestata dal fabbricante o, in caso di fabbricazione estera, dal rappresentante italiano del fabbricante o dall'importatore, apponendo su ogni singola apparecchiatura per l'ECS e su ogni singolo supporto per l'ECS Database, in modo indelebile e chiaramente leggibile, una apposita dicitura attestante che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto e dalla specifica tecnica allegata allo stesso decreto nonché indicando il nome della ditta e la sede del fabbricante ovvero del suo rappresentante o importatore.

2. L'amministrazione può effettuare controlli a campione sulle apparecchiature ECS e sugli ECS Database posti in commercio al fine di verificarne la rispondenza alle disposizioni del presente decreto. A tate scopo l'amministrazione si avvale dell'Istituto idrografico della Marina.

Roma, 10 luglio 2002

Il comandante generale: SICUREZZA

ALLEGATO

SPECIFICA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI: SISTEMI ELETTRONICI DI AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE ECS APPROVATI E RELATIVA CARTOGRAFIA DIGITALE - ECS DATABASE

Sistemi utilizzabili a bordo di navi ed imbarcazioni abilitate alla navigazione da diporto o all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata) non soggette alla SOLAS.

1. PREMESSA

1.1 La presente specifica tecnica contiene i requisiti minimi per la realizzazione degli ECS-Approvati nonché la relativa cartografia in formato digitale, prescritti dal decreto ministeriale n. 274 in data 2 luglio 1999 << Regolamento recante modifica delle modalità di utilizzazione delle carte nautiche per le unità abilitate alla navigazione da diporto ed all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)>>.

2. DEFINIZIONI

2.1 Electronic Chart System - Approvato (ECS). E' un sistema informativo per la navigazione, conforme alle presenti specifiche tecniche, che rappresenta elettronicamente , su uno schermo, la posizione della nave e le appropriate informazioni e dati cartografici dall'ECS Database. Un ECS Approvato non soddisfa tutti i requisiti per l'Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) previsti dall'International Marittime Organization (IMO). Un ECS - Approvato, corredato da idonei sistemi di backup, è idoneo per soddisfare i requisiti di documentazione nautica prescritti per la navigazione da diporto e per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera dai regolamenti di sicurezza approvati con i decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232 e 22 giugno 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2 ECS Database. E' il database , standardizzato nel contenuto, qualità ed aggiornamento, pubblicato per essere usato con un ECS.

2.3 Working Database. E' un database, separato o in aggiunta all'ECS Database, che contiene modifiche, aggiornamenti o aggiunte.

2.4 Vector Data Presentation. E' il Metodo di rappresentazione digitale di elementi della carta nautica a mezzo di punti, linee, poligoni e testi definiti dalle loro coordinate, attributi e da specifici codici.

2.5 Standard Display. E' il livello minimo definito di contenuto dell'ECS Database e degli elementi di navigazione (la propria nave, il percorso effettuato e la rotta pianificata) che sono deve essere presentato sullo schermo in certe prescritte circostanze in modalità di navigazione.

2.6 Modalità Operative. Sono tutte quelle modalità di lavoro dell'ECS che prevedono la configurazione ed il settaggio del sistema o che permettono di monitorare delle particolari informazioni a prescindere dalla loro rappresentazione sullo schermo. Sono incluse le modalità di rappresentazione alfanumerica di informazioni, dei menu, di configurazione del sistema.

2.7 Modalità Navigazione. E' la modalità di operazione dell'ECS per la quale la cartografia presentata sullo schermo è vincolata alla posizione dell'imbarcazione. In questa modalità la posizione dell'imbarcazione è sempre rappresentata sul display indipendentemente dal livello di zoom prescelto.

2.8 Modalità Pianificazione. E' la modalità di operazione dell'ECS per la quale la cartografia presentata sullo schermo è determinata dall'operatore al fine di "guardare avanti", di consultare e pianificare la rotta da intraprendere o per leggere le informazioni nautiche supplementari.

2.9 Modalità non-operative. Le modalità Non-Operative di un ECS possono includere le modalità diagnostica del sistema e inizializzazione del sistema mentre il sistema non è in servizio o non è in monitoraggio delle informazioni di navigazione.

2.10 Risoluzione del Display dell'ECS. La caratteristica di riproduzione dei dettagli, rappresentata dalla distanza minima alla quale due oggetti possono essere visti separati. Dipende dalla dimensione del pixel, ed è la corrispondente dimensione, in metri, di un pixel dell'ECS Database come rappresentato sullo schermo.

2.11 Risoluzione dell'ECS Database. E' la risoluzione in metri sulla terra dell'ECS Database.

2.12 Carta Nautica o Pubblicazione Nautica. Un particolare tipo di mappa, libro o un database opportunamente compilato, dal quale tale mappa o libro può essere derivato, che è pubblicata da o sotto l'autorità di un Istituto Idrografico di Stato o Ente Statale paritetico ed è progettata per soddisfare i requisiti della navigazione marittima.

2.13 True Motion Display. Una rappresentazione True Motion visualizza la posizione dell'imbarcazione, e di altri oggetti in movimento quali i bersagli radar, sulla carta ferma (rispetto alla terra/fondo marino).

2.14 Relative Motion Display. Una rappresentazione Relative Motion visualizza le informazioni cartografiche ed i bersagli radar che si muovono relativamente alla posizione dell'imbarcazione la quale è fissa sullo schermo.

2.15 Azione dell'operatore. Un'azione dell'operatore deve essere ottenuta tramite tasti hardware (hard-key), tasti software (soft-key) o comandi vocali, inclusi i necessari movimenti del cursore.

2.16 Punti cospicui. Caratteristiche naturali o artificiali che sono distintamente visibili.

2.17 Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). E' un sistema informativo per la navigazione che, corredato da idonei sistemi di backup, è idoneo per soddisfare i requisiti di documentazione nautica aggiornata prescritti dalla regola V/20 della Convenzione SOLAS del 1974.

2.18 Electronic Navigational Chart (ENC). E' il database, standardizzato nel contenuto, struttura e formato, pubblicato per essere usato con un ECDIS sotto l'autorità di un Istituto Idrografico di Stato. L'ENC contiene tutte le informazioni cartografiche necessarie per la sicurezza della navigazione e può contenere informazioni supplementari in aggiunta a quelle contenute nelle carte nautiche in formato cartaceo (es. portolani). Il contenuto, struttura e formato dell'ENC sono specificate nella pubblicazione S57 dell'International Hydrographic Organization (IHO) e nella "ENC Product Specification" inclusa.

2.19 Suddivisione in classi.

Per gli scopi di questo standard e per meglio individuare i requisiti richiesti per particolari tipi di navi ed imbarcazioni ove sia previsto l'obbligo di avere a bordo le carte nautiche (Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n° 478 del 5.10.1999) si definiscono le seguenti classi di unità:

Classe I Navi da diporto ed unità da pesca di lunghezza superiore ai 24 metri.

Classe II Imbarcazioni da diporto ed unità da pesca di lunghezza inferiore ai 24 metri.

Dalla suddetta suddivisione in classi scaturisce pertanto la definizione dei relativi ECS di classe I e II che individuano le apparecchiature da impiegare nelle rispettive classi di unità.
Per gli usi di questo standard si definisce inoltre un ECS di classe III che ha il solo scopo di individuare un tipo di ECS utilizzabile come sistema di backup.

Ciascun requisito contenuto in questo standard si applica a tutte e tre le classi se non specificatamente indicato altrimenti all'inizio di ogni paragrafo.

3. REQUISITI GENERALI

3.1 Norma di riferimento

3.1.1. Al fine di verificare l'idoneità dell'Hardware al funzionamento in ambiente marino, deve essere fatto riferimento:

- alla presente specifica tecnica per quanto riguarda le prove che l'apparecchiatura deve essere in grado di superare - vedesi Tabella allegata;
- alla pubblicazione IEC 60945, Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – General Requirements - Method of testing and required test results, Terza Edizione, 1996 per quanto riguarda le procedure di prova e i risultati da ottenere.

3.2 Diagnostica

3.2.1. I componenti devono essere progettati con capacità di test, manuali o automatici, delle principali funzioni hardware e software. Particolari informazioni per facilitare la soluzione di errori possono essere incluse dal costruttore.

I II 3.2.2. Prima di visualizzare i dati sullo schermo, l'ECS deve attivare delle routine di controllo e di individuazione di possibili errori al fine di garantire che il Database e gli eventuali aggiornamenti effettuati dall'operatore siano conservati correttamente all'interno del sistema.

3.3 Alimentazione.

I II L'ECS deve avere una alimentazione primaria. Questo requisito per una alimentazione primaria non implica la necessità di disporre obbligatoriamente di una alimentazione secondaria.

I II 3.3.1. Nell'eventualità che l'alimentazione venga interrotta per un periodo pari o inferiore a 45 secondi, l'ECS dovrà riacquistare la piena funzionalità senza alcun intervento da parte dell'operatore che non sia il semplice ripristino dell'alimentazione. Alla riattivazione, la configurazione, le rotte, le destinazioni prescelte, i livelli di zoom ed i settaggi dello schermo dovranno risultare inalterati rispetto a quelli impostati prima della perdita dell'alimentazione. Fanno eccezione quegli elementi che sono dipendenti da input esterni e che nel frattempo possono aver subito dei cambiamenti.

I II 3.3.2. Se l'alimentazione principale dell'ECS si interrompe deve essere emesso un avviso per l'operatore.

4. RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI

4.1 Rappresentazione della cartografia

L'ECS deve visualizzare le informazioni nautiche cartografiche ed i relativi aggiornamenti Ufficiali provenienti dall'ECS Database senza alcuna degradazione del loro contenuto informativo ed in modo che siano chiaramente distinguibili dalle altre informazioni visualizzate.

4.1.1 L'ECS deve poter rappresentare almeno il minimo contenuto dell'ECS Database aggiornato come indicato di seguito, a prescindere dal formato del database stesso:

4.1.1.1. Informazioni al di sotto ed al di sopra del livello medio del mare

1. Linea di costa,*
2. Isobata zero
3. Limiti: settori, canali ed aree dragate*
4. Canali e fiumi navigabili
5. Almeno una isobata dell'ECS Database*.
6. Tutte le isobate con valore di fondale minore o uguale ai 50 metri
7. Tutti i fondali con valore minore o uguale ai 50 metri
8. Indicazione di tutti i pericoli isolati con battente d'acqua inferiore ai 50 metri (o con battente d'acqua sconosciuto, quando considerato pericoloso per la navigazione di superficie), per esempio: relitti, scogli, piattaforme, ecc*.
9. Dettagli di tutti i pericoli isolati con battente d'acqua inferiore ai 50 metri (o con battente d'acqua sconosciuto, quando considerato pericoloso per la navigazione di superficie), per esempio: relitti, scogli, piattaforme, ecc
10. Ponti, cavi sospesi con le relative altezze e distanze laterali di sicurezza*.

4.1.1.2. Ausili alla navigazione

1. Indicazione di tutti gli ausili alla navigazione fissi e mobili.*
2. Dettagli di tutti gli ausili alla navigazione fissi e mobili
3. Linee di navigazione ed allineamenti
4. Sistemi di instradamento del traffico e schemi di separazione*
5. Rotte raccomandate
6. Punti cospicui

4.1.1.3. Altre caratteristiche

1. Cavi e condutture sottomarine
2. Aree per le quali esistono speciali condizioni, quali:
   - Aree di ancoraggio
   - Aree di ancoraggio proibito*
   - Aree ristrette , per esempio: avvertenze, aree proibite, aree interdette alla pesca, aree da evitare*
   - Aree regolamentate
   - Aree di esercitazione militari*
   - Limiti internazionali e nazionali

3. Rotte dei traghetti
4. natura del fondo marino, per esempio: sabbia, fango, scogli, ecc

4.1.1.4. Informazioni testuali

1. Indicazione delle avvertenze relative la sicurezza della navigazione.*
2. Contenuto delle avvertenze relative la sicurezza della navigazione.
3. toponomastica

4.1.1.5. Metadata

1. Fonti dell'ECS Database e del materiale usato come fonte: nome produttore, Istituto Idrografico e carta nautica d'origine
2. Data aggiornamento ECS database
3. Datum geodetico e gli shift per passare al WGS84.
4. Datum dei fondali e delle quote
5. Limiti delle scale o limiti della risoluzione dell'ECS Database qualora diversi
6. Utilizzabilità dell'ECS Database per uno specifico tipo di navigazione[1], sulla base della scala e accuratezza di posizionamento dei dati della fonte e sull'accuratezza di riproduzione. Il livello di utilizzabilità dell'ECS Database deve informare l'utente che l'ECS Database è impiegabile in congiunzione con un sistema di posizionamento continuo di accuratezza consistente con i requisiti della sicurezza della navigazione. Il livello di utilizzabilità dell'ECS Database è identificato dalla categoria d'uso indicata nella tabella che segue

Categoria d'uso	Tipo di navigazione possibile	Scala dei dati della fonte utilizzata	Tolleranza orizzontale dell'ECS Database
A	Acque ristrette	≥ 1 : 20.000	≤ 10 metri
B	Atterraggio in porto	≥ 1 : 50.000	≤ 50 metri
C	Costiera	≥ 1 : 100.000	≤ 100 metri
D	Altro[2]		> 100 metri

4.1.1.6. Altre informazioni

1. Unità di misura delle distanze
2. Unità di misura dei fondali e delle quote*

* Informazioni che fanno parte dello Standard Display (vedesi 4.1.2).

4.1.2 Deve essere possibile, da qualsiasi modalità operativa ed in qualsiasi momento, con una semplice operazione (non più di due azioni da parte

[1] Bisogna tener presente che i moderni sistemi di posizionamento quali il GPS differenziale possono fornire una precisione di posizionamento superiore a quella che era disponibile all'epoca dell'esecuzione dei rilievi dai quali la carta è stata derivata.

[2] Categoria di ECS Database che non possiede i requisiti di sicurezza per essere utilizzata in navigazione in acque ristrette, atterraggio e costiera con sistemi di posizionamento continuo tipo GPS.

dell'operatore), ottenere lo Standard Display. Lo Standard Display rappresenta il contenuto minimo di informazioni dell'ECS Database elencate nel para 4.1.1 e degli elementi di navigazione elencati nei para 4.2.2 e al para 4.2.5.

4.1.3 All'accensione, fatta eccezione del caso di interruzione dell'alimentazione illustrato al precedente paragrafo 3.3.1, l'ECS dovrà visualizzare lo Standard Display alla migliore risoluzione dell'ECS database disponibile per l'area che contiene la posizione della nave.

4.1.4 Può essere possibile per l'operatore rimuovere o aggiungere delle informazioni dallo Standard Display ad accezione di quanto riportato ai para 4.1.1, 4.2.2 e 4.2.5. Un'apposita indicazione deve comparire qualora le informazioni visualizzate siano meno di quelle previste per lo Standard Display.

4.2 Elementi di navigazione

I II 4.2.1. Nella modalità Pianificazione deve essere possibile rappresentare sullo schermo:

1. rotta pianificata
2. cursore
3. waypoint

4.2.2. Nella modalità Navigazione deve essere possibile rappresentare sullo schermo:

1. punto nave *
2. posizione e tempo (es. posizione stimata e fix) — I
3. traccia della navigazione effettuata*
4. indicazioni di tempo lungo la rotta della nave — I
5. rotta pianificata (se sono visualizzate più di una rotta, la rotta pianificata selezionata deve essere chiaramente distinguibile dalle altre)* — I II
6. Rotta vera e velocità effettiva pianificate — I
7. cursore
8. rilevamento elettronico (EBL) — I
9. Cerchio di distanza (VRM) — I
10. waypoint — I II
11. vettore proprio rispetto al fondo
12. mark (pericoli o rilevamenti di sicurezza, eventi, linee di posizione, punto di accostata, ecc)
13. Prora dell'imbarcazione (se connesso a bussola) — I II
14. simboli di tracciamento (se connesso ad apparecchiature di tracciamento) — I II
15. mark annotato (es. testo, vettore di corrente o corrente di marea, distanza da percorrere, posizione stimata e tempo, ecc) — I II

* - elementi contenuti nello Standard Display

4.2.3. Display di elementi alfanumerici. L'ECS deve permettere la rappresentazione dei seguenti dati alfanumerici misurati, calcolati o inseriti:

1. Latitudine e Longitudine dell'imbarcazione.... LAT/LON
2. velocità rispetto al fondo.......................... SOG
3. rotta rispetto al fondo.............................. COG

I II 4. distanza dal waypoint.............................. DTW (dalla propria nave)
I II 5. rotta per il waypoint................................ BTW (dalla propria nave)
I II 6. distanza cursore..................................... RNG (dalla propria nave)
I II 7. direzione cursore.................................... BRG (dalla propria nave)
I II 8. cross-track-distance................................. XTD (distanza Dr/Sn dalla pianificata)

9. Datum shift o il nome del datum................. DLAT/DLON
10. Correzione sensore di posizione................dLAT/dLON
11. Declinazione magnetica..........................VAR

4.2.4. Unità di misura. L'ECS deve utilizzare le seguenti unità di misura:

1. Posizione	latitudine e longitudine in gradi, primi e decimi.
2. Profondità/quote	metri.
3. Distanza	miglia nautiche, yards o metri.
4. Velocità	nodi
5. Tempo	ore, minuti e secondi
6. Direzione	gradi.

4.2.5. L'ECS dovrà presentare le seguenti informazioni, nelle modalità Navigazione e Pianificazione:

1. Scala (indicata a mezzo di Screen Range o di scala lineare)*
2. Orientamento e indicazione del Nord, nel caso in cui non sia "North-Up"*
3. Datum geodetico, se differente dal WGS84, e un'indicazione nel caso siano applicate delle correzioni al datum (datum shift)*
4. Indicazione se sono state apportate correzioni alla propria posizione*

*- elementi contenuti nello Standard Display .

5. FORNITURA ED AGGIORNAMENTO DELL'ECS DATABASE

I 5.1 L'ECS deve fornire una indicazione quando le informazioni di un Istituto Idrografico governativo autorizzato, contenute nell'ECS Database che si sta usando, sono alterate o sono integrate da informazioni provenienti da altre fonti.

I II 5.2 L'ECS Database deve contenere un'indicazione della data di aggiornamento, inclusi gli avvisi ai naviganti che sono stati applicati.

5.3 Aggiornamento della cartografia.

5.3.1. l'ECS deve consentire all'utente di effettuare in maniera semplice l'aggiornamento dell'ECS Database attraverso la sostituzione dell'intero ECS Database o parti di esso. Le modalità di tale operazione devono essere predisposte dal produttore del Database.

I 5.3.2. Per assicurare che l'ECS Database è aggiornato per l'intero viaggio, l'ECS deve consentire all'utente di editare in maniera manuale o automatica il Working Database

Nel caso di aggiornamento del Working Database in maniera manuale le modifiche apportate devono essere:

1. leggibili e non degradare la leggibilità delle zone circostanti.
2. memorizzate separatamente dall'ECS Database.
3. verificabili e distinguibili dalle informazioni dell'ECS Database visualizzate.

I II 5.3.3. L'ECS deve permettere di apporre un mark per un successivo riferimento alla carta di carta, o ad un testo che ne descrive i cambiamenti sugli oggetti per identificarli come cambiati.

6. MESSAGGI ED ALLARMI

6.1 L'ECS dovrà visualizzare dei messaggi, in formato di testo o altre indicazioni sullo schermo, che richiamino l'attenzione dell'utente ma non richiedono una assicurazione. Devono essere visualizzati come minimo i seguenti messaggi:

1. La risoluzione del display è inferiore alla risoluzione dell'ECS Database per l'area (condizione di "over zoom").
2. (I II) Nell'ECS Database sono disponibili dati ad una risoluzione migliore, quando l'area è coperta da dati a diverse risoluzioni.
3. (I II) La modalità di operazione: Navigazione o Pianificazione.
4. (I II) La rappresentazione a video è inferiore allo Standard Display
5. (I II) La risoluzione dell'ECS Database è cambiata in modo automatico.

6.2 L'ECS dovrà emettere degli allarmi, acustici[1] e sotto forma di indicazioni visive, che richiedono una assicurazione da parte dell'operatore, al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. Perdita dei dati di posizione ;
2. (I II) sono stati raggiunti i limiti di fuori-rotta impostati;
3. l'ECS database non è riferito al WGS 84 e non è stata applicata nessuna correzione.
4. Perdita di dati significativi provenienti da apparecchiature esterne
5. (I II) Quando l'ECS è connesso ad una fonte di alimentazione secondaria e l'alimentazione principale è stata interrotta

Può essere previsto il silenziamento dell'allarme acustico da parte dell'operatore dopo la sua attivazione.

6.3 Quando il datum geodetico dell'ECS Database è sconosciuto, o non è stata applicata l'appropriata correzione, l'ECS deve fornire un avviso che l'ECS Database non dovrebbe essere usato in congiunzione con un sistema di posizionamento continuo.

[1] L'allarme acustico non è obbligatorio per la classe III

7. RAPPRESENTAZIONE DI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

7.1 Se sul display dell'ECS sono aggiunte delle informazioni aggiuntive, le stesse non dovranno degradare le informazioni cartografiche ufficiali e dovranno essere chiaramente distinguibili dai dati contenuti nell'ECS Database. Le informazioni aggiuntive devono essere sovrapposte in modo da utilizzare lo stesso sistema di riferimento, proiezione/rappresentazione cartografica, orientamento, modalità di rappresentazione (True/relative motion) e risoluzione della visualizzazione preesistente.

7.2 Le informazioni radar eventualmente rappresentate sul display possono contenere l'immagine radar e/o i dati di tracciamento. Quando le immagini radar sono rappresentate, l'ECS deve assicurare che:

1. il reference point del radar ed il punto nave, ottenuto dal sistema di posizionamento, siano riconducibili ad un unico punto di riferimento o che l'immagine radar sia aggiustabile in modo da farla coincidere con quella presentata dall'ECS Database. Gli offset di antenna devono essere chiaramente indicati.
2. l'operatore deve essere in grado di escludere le informazioni radar seguendo una semplice procedura (non più di due azioni).

I II 7.3 Può essere possibile aggiungere alla rappresentazione dell'ECS le informazioni provenienti dall'Automatic Identification System (AIS).

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

8.1 Deve essere possibile l'orientamento "North-up" della cartografia. Sono permessi anche orientamenti diversi ma, se adottati, la direzione del Nord deve sempre essere indicata.

8.2 Visualizzazione in True Motion/Relative motion

I 8.2.1 L'ECS deve permettere una rappresentazione del tipo True Motion. Altri tipi di presentazione sono permessi.

II III 8.2.2 L'ECS deve permettere una rappresentazione del tipo Relative Motion o True Motion. Altri tipi di presentazione sono permessi.

8.2.3 Quando nella modalità Navigazione si attiva la funzione True Motion il sistema dovrà provvedere, in modo automatico e prima che l'imbarcazione raggiunga i limiti dello schermo, a ridisegnare lo schermo stesso mantenendo la posizione dell'imbarcazione sempre visibile.

I 8.2.4 Deve essere possibile cambiare manualmente l'area dedicata alla cartografia e la posizione dell'imbarcazione rispetto al bordo dello schermo.

8.3 Il tempo di ripristino dello standard display, in modalità navigazione, deve essere inferiore ai 5 secondi. Le richieste del navigante che non possono essere previste dall'ECS, quali ad esempio visualizzazioni a risoluzioni o in aree differenti, possono richiedere più di 5 secondi.

9. COLORI E SIMBOLOGIA

9.1 La scelta di rappresentazione monocromatica o a colori è determinata dal fabbricante dell'ECS.

I II 9.2 La rappresentazione grafica deve essere a colori. Le informazioni visualizzate devono essere chiaramente visibili ad un osservatore in condizioni normali di luce di giorno e di notte.

I 1. L'ECS deve rappresentare i dati di un ECS Database vettoriale in accordo con i colori ed i simboli per l'ECDIS raccomandati dall'IHO[1]

I II 2. L'ECS deve rappresentare i dati di un ECS Database vettoriale in accordo con i colori ed i simboli per l'ECDIS raccomandati dall'IHO o in alternativa in accordo con la simbologia associata con la carta nautica di carta dell'area usata come fonte.

I II 3. Se i colori e la simbologia impiegati dall'ECS, per rappresentare i dati di un ECS Database vettoriale, differiscono da quelli raccomandati dall'IHO e da quelli della carta nautica di carta dell'area usata come fonte, dovrà essere fornita a corredo dell'ECS una opportuna legenda dei colori e dei simboli.

I 4. L'ECS deve rappresentare gli elementi ed i parametri di navigazione in accordo con i colori ed i simboli per l'ECDIS raccomandati dall'IEC[2]

I II 5. Se i colori e la simbologia impiegati dall'ECS, per rappresentare gli elementi ed i parametri di navigazione, differiscono da quelli raccomandati dall'IEC, dovrà essere fornita a corredo dell'ECS una opportuna legenda dei colori e dei simboli.

I 6. Ulteriori finestre nello schermo dell'ECS devono usare colori chiari e visibili che non devono detrarre la visualizzazione dell'ECS Database.

III 9.3 La rappresentazione grafica può essere di tipo monocromatico o a colori. Le informazioni visualizzate devono essere chiaramente visibili ad un osservatore in condizioni normali di luce di giorno e di notte.

[1] Appendice 2 alla pubblicazione IHO SP S-52
[2] Pubblicazione IEC 61174

10. REQUISITI PER LO SCHERMO

10.1 Altezza di visualizzazione dei caratteri e simboli

I 10.1.1. Dimensione dei caratteri e dei simboli. L'ECS deve essere in grado di rappresentare i simboli, compresi i caratteri alfanumerici, per i dati vettoriali con una altezza minima di 3.0 mm.

II 10.1.2. Dimensione dei caratteri e dei simboli. L'ECS deve essere in grado di rappresentare i simboli, compresi i caratteri alfanumerici, per i dati vettoriali con una altezza minima di 2.5 mm.

10.2 Fattore di Forma. Il Fattore di Forma dell'immagine presentata sullo schermo deve essere pari a 1:1 affinchè le forme conservino le loro giuste proporzioni.

10.3 L'ECS deve essere in grado di rappresentare i dati dell'ECS Database con una Risoluzione del Display pari alla risoluzione dell'ECS Database.

10.4 Requisiti dello schermo. Lo schermo dell'ECS deve avere i seguenti requisiti minimi:

I 1. 300 mm (11.8 in) – di diagonale con 800x600 pixel

II 2. 240 mm (9.4 in) – di diagonale con 640x480 pixel

III 3. 125 mm (4.9 in) – di diagonale con 320x240 pixel

11. MODALITA' DI OPERAZIONE

11.1 L'ECS deve avere la modalità di operazione Pianificazione.

I II 11.1.1 La modalità Pianificazione è utilizzata dall'operatore per "guardare avanti", consultare la carta e pianificare la rotta. Il Database può essere consultato a vari livelli di zoom.

I II 11.1.2 L'ECS deve permettere all'operatore di pianificare le rotte sia per ortodromia che per lossodromia.

I II 11.1.3 Deve essere possibile per l'operatore costruire e modificare rotte da usare per il viaggio pianificato.

I II 11.1.4 Deve essere possibile pianificare rotte dirette (singoli waypoint) o rotte con più waypoint. Deve essere possibile modificare una rotta pianificata in uno dei seguenti modi:

.1 aggiungendo waypoints alla rotta.
.2 rimuovendo un waypoint da una rotta.
.3 riposizionando un waypoint.

I II 11.1.5 Può essere prevista la possibilità per l'operatore di impostare un limite massimo di deviazione dalla rotta (fuori-rotta).

I II 11.1.6 Se l'ECS prevede l'inserimento manuale delle coordinate geografiche, è consentito renderli omogenei con il datum in uso (es. attraverso l'applicazione dei datum shift). La precisione dei dati inseriti verrà conservata ed utilizzata nei calcoli.

I 11.1.7 L'ECS deve accettare le rotte pianificate provenienti da un dispositivo per la pianificazione delle rotte che usa il protocollo di scambio standard IEC 61162-1 (RTE e WPL).

11.2 L'ECS deve avere la modalità di operazione Navigazione

11.2.1 Questa modalità deve permettere di tracciare in maniera continua la posizione della nave.

11.2.2 Il passaggio da una qualsiasi delle modalità di funzionamento alla Modalità Navigazione, deve essere effettuabile in ogni momento con una semplice operazione (non più di 2 azioni).

11.2.3 In modalità di navigazione l'ECS deve utilizzare almeno il 75% dello schermo disponibile per la presentazione dell'ECS Database.

11.2.4 In modalità di navigazione ogni finestra/riquadro contenente testo, diagrammi, ecc sovrapposta al display di monitoraggio della rotta deve essere temporanea. Per gli scopi di questa applicazione, per temporanea si intende una finestra/riquadro che può essere spostata in una zona dello schermo meno importante (sulla terra) o rimossa dal display.

11.3 Sistema elettronico di posizionamento

11.3.1 L'ECS deve poter accettare le informazioni da un sensore di navigazione in accordo con lo standard IEC 61162-1

I II 1. L'ECS deve accettare almeno i messaggi, provenienti da dispositivi esterni, del tipo: GGA, GLL, GNS, DTM, ZDA, e VTG

III 2. L'ECS deve accettare almeno i messaggi, provenienti da dispositivi esterni, del tipo: GLL e VTG o RMA e RMB o RMB e RMC

III 11.3.2 Non è richiesta l'interfaccia esterna se il ricevitore del sistema elettronico di posizionamento è interno all'ECS stesso.

11.3.3 L'ECS deve essere in grado di elaborare e presentare a schermo il dato di posizione ricevuto almeno una volta ogni 2 secondi. L'intervallo che intercorre tra l'input del dato e la rappresentazione a schermo deve essere inferiore a 1 secondo.

11.3.4 Se il Database non è riferito al WGS84 ed il datum o gli shift sono noti, l'ECS deve poter gestire le differenze tra i datum del Database e sistema di posizionamento. L'ECS deve, come minimo:

1. Accettare ed applicare un DLAT/DLON per correggere gli scostamenti nel datum tra cartografia elettronica, fix della posizione e qualsiasi altro input che contiene dati di posizione.
2. Permettere all'operatore di selezionare dati di posizione dallo schermo sia sul datum della cartografia e sia sul datum del sistema di posizionamento.

I II 11.3.5 Per compensare gli errori del sistema di posizionamento, l'operatore deve poter effettuare una calibrazione manuale della posizione. Tale correzione è da considerarsi separata ed in aggiunta alla correzione del datum.

I II 11.4 Registrazione del tracciamento. L'ECS deve poter memorizzare e presentare a schermo la traccia della navigazione effettuata dall'imbarcazione con un punto ogni 60 secondi o 0.1 miglia nautiche. Un minimo di 60 minuti di dati, o 6 miglia, devono essere memorizzati automaticamente.

11.5 Deve essere possibile l'inserimento manuale delle coordinate geografiche di un punto e successivamente, a richiesta, rappresentare tale posizione sullo schermo. L'ECS deve permettere all'operatore di selezionare qualsiasi punto (simbolo o posizione) del display e visualizzarne coordinate e caratteristiche.

12. CALCOLI ED ACCURATEZZA

12.1 I calcoli di distanza e di rilevamento devono essere riferiti all'ellissoide associato al datum impiegato.

I 12.1.1 L'ECS deve consentire di effettuare calcoli per lossodromia e ortodromia

12.2 Le distanze misurate sul display tra due punti o elementi selezionati devono avere un'accuratezza non inferiore a quella consentita dalla risoluzione del display.

12.3 Conversione Latitudine/Longitudine in coordinate schermo X-Y. I punti alle estremità delle linee visualizzate sullo schermo, i waypoints o i risultati dei calcoli devono essere posizionati con una accuratezza di 1 pixel, qualsiasi sia il livello di zoom impiegato.

12.4 Conversione delle coordinate schermo X-Y in Latitudine/Longitudine. Le coordinate dei punti individuati con il cursore sullo schermo devono avere un'accuratezza pari alla Risoluzione del Display in metri.

12.5 L'accuratezza di tutti i calcoli effettuati dall'ECS deve essere indipendente dalle caratteristiche del dispositivo di output e deve essere consistente con l'accuratezza dell'ECS Database.

13. ECS DATABASE

13.1 Requisiti di contenuto dell'ECS Database

13.1.1 L'ECS Database deve contenere lo stesso livello di dati ed informazioni necessario per la sicurezza della navigazione (elencato nel paragrafo 13.1.6) ottenibile dall'ultima edizione delle carte nautiche disponibili .

13.1.2 L'ECS Database può essere compilato utilizzando diverse fonti.

13.1.3 I dati e le informazioni derivati dalle carta nautiche possono essere integrati con dati ottenuti da altre fonti purchè tale integrazione non li degradi. Un'apposita avvertenza deve comparire per indicare che ciò è in atto.

13.1.4 Quando le fonti differiscono in contenuto e/o formato devono essere usate le più accurate ed aggiornate. Il fabbricante dell'ECS database deve registrare quali fonti sono state impiegate.

13.1.5 La generalizzazione del Database, partendo dal miglior livello di dettaglio, è consentita a condizione che il risultante Database generalizzato non venga impiegato separatamente dalla porzione del Database che non è stata generalizzata. L'utente deve, in ogni momento, poter accedere al miglior livello di dettaglio dei dati cartografici ufficiali, operando sullo zoom.

13.1.6 Dettagli del contenuto. L'ECS Database deve contenere come minimo i seguenti elementi, quando disponibili dalle carte nautiche:

Informazioni al di sotto ed al di sopra del livello medio del mare

1. Linea di costa
2. Isobata zero
3. Limiti, esempio: settori, canali, aree dragate, ecc.
4. Canali navigabili, fiumi navigabili
5. Indicazione e dettagli di tutti i pericoli isolati con battente d'acqua inferiore ai 50 metri (o con battente d'acqua sconosciuto, quando considerato pericoloso per la navigazione di superficie), per esempio: relitti, scogli, piattaforme, ecc
6. Tutte le isobate con valore di fondale minore o uguale ai 50 metri
7. Tutti i fondali con valore minore o uguale ai 50 metri
8. Ponti, cavi e condutture sospese con le relative altezze e distanze laterali di sicurezza

Ausili alla navigazione

1. Indicazione e dettagli di tutti gli ausili alla navigazione fissi e mobili
2. Linee di navigazione ed allineamenti

3. Sistemi di instradamento del traffico e schemi di separazione [1]
4. Rotte raccomandate
5. Punti cospicui

Altre caratteristiche

1. Cavi e condutture sottomarine
2. Aree per le quali esistono speciali condizioni[2]
3. Rotte dei traghetti
4. natura del fondo marino, per esempio: sabbia, fango, scogli, ecc

Informazioni testuali

1. Indicazione e contenuti di avvertenze relative alla sicurezza della navigazione
2. toponomastica

Metadata

1. Produttore dell'ECS Database ed identicazione delle carte nautiche usate come fonte. Tutte le parti dell'ECS Database compilate da fonti diverse dalle carte nautiche o compilate da altre fonti governative ufficiali, devono contenere tale informazione nei metadata in modo da consentire al produttore dell'ECS di generare un apposita indicazione per l'utente.
2. Data aggiornamento ECS database. Se il database è prodotto da diverse carte nautiche, la data dell'aggiornamento dell'ECS Database deve essere quella dell'ultimo aggiornamento della carta nautica meno aggiornata.
3. Il datum geodetico degli ECS Database vettoriali deve essere il WGS 84. Se nell'ECS Database è inclusa un'area per la quale il datum è sconosciuto deve essere fornita un'apposita indicazione nei metadata.
4. Datum dei fondali e delle quote
5. Limiti delle scale o limiti della risoluzione dell'ECS Database qualora diversi
6. Indicatore di utilizzabilità dell'ECS Database per uno specifico tipo di navigazione, sulla base della scala e accuratezza di posizionamento dei dati della fonte e sull'accuratezza di riproduzione. Il livello di utilizzabilità dell'ECS Database deve essere usato dal produttore di ECS per informare l'utente che l'ECS Database è impiegabile in congiunzione con un sistema di posizionamento continuo di accuratezza consistente con i requisiti della sicurezza della navigazione. Il livello di utilizzabilità dell'ECS Database è identificato dalla categoria d'uso indicata nella tabella che segue.

---

[1] Comprendenti: Zone separazione del traffico, schemi di separazione del traffico con incrocio o sensi rotatori, zone di precauzione, rotte a doppio senso, rotte in acque profonde, zone di traffico costiero, direzioni consigliate.

[2] Comprendenti: zone regolamentate, zone proibite, zone da evitare, pesca vietata, ancoraggio vietato, zone di ammaraggio per idrovolanti, zone di ancoraggio, zone di affondamento, zone dragate, zone di esercitazioni militari, zone di passaggio sommergibili

Categoria d'uso	Tipo di navigazione possibile	Scala dei dati della fonte utilizzata	Tolleranza orizzontale dell'ECS Database
A	Acque ristrette	≥ 1 : 20.000	≤ 10 metri
B	Atterraggio in porto	≥ 1 : 50.000	≤ 50 metri
C	Costiera	≥ 1 : 100.000	≤ 100 metri
D	Altro[1]		> 100 metri

Altre informazioni

L'ECS Database deve contenere tutte le informazioni necessarie al produttore di ECS per lavorare con l'ECS Database, quali unità di misura, ecc

13.2 Requisiti di qualità dell'ECS Database

13.2.1 Il concetto di qualità del database comprende il processo attraverso il quale l'ECS Database è prodotto, il materiale sorgente, la risoluzione e l'accuratezza nella riproduzione delle caratteristiche cartografiche, la correttezza e la completezza dei dati. Questi elementi devono essere incorporati nel programma/manuali di qualità del produttore.

13.2.2 Specifiche di prodotto. Il produttore dell'ECS Database deve generare e mantenere una specifica di prodotto per il database che descriva:

1. La compatibilità con uno standard e/o regolamentazione industriale, governativa o inter-governativo, quando applicabile
2. I certificati di Tipo Approvato o di classificazione rilasciati per il prodotto, quando applicabile
3. La struttura dei dati dell'ECS Database
4. Le proprietà dell'ECS Database, specialmente per quanto riguarda la sua qualità ed affidabilità: risoluzione, massimo errore nell'accuratezza di riproduzione, massimo errore sulla completezza di codifica, ecc
5. Il confezionamento dell'ECS Database, incluso come le varie parti, sezioni o unità, di cui il database consiste, sono assemblate nei singoli prodotti.
6. Le modalità con le quali l'ECS Database può essere aggiornato.
7. Ogni limitazione conosciuta nell'uso dell'ECS Database

13.2.3 Controllo di processo. Il produttore dell'ECS Database deve essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9000 che riguardi il processo produttivo dell'ECS Database. All'interno delle procedure del sistema di qualità certificato ci devono essere delle procedure che assicurino che l'ECS Database è conforme alle specifiche di prodotto del produttore e ai requisiti di questo standard, inclusi i seguenti:

[1] Categoria di ECS Database che non possiede i requisiti di sicurezza per essere utilizzata in navigazione in acque ristrette, atterraggio e costiera con sistemi di posizionamento continuo tipo GPS.

1. Le procedure scritte per la selezione, approvvigionamento, ispezione e accettazione del materiale sorgente.
2. Le procedure scritte per tutte le fasi critiche del processo, incluse la registrazione del materiale sorgente, georefenziazione, trasformazioni geografiche (datum, ecc), conversione di formati digitali (raster o vettoriali), e compilazione all'interno del prodotto finale.
3. Le procedure scritte per l'assicurazione di qualità interna sia dei prodotti intermedi e sia di quelli finali, incluse le gestioni delle non conformità, le azioni preventive e correttive.
4. Le specifiche di codifica, es le regole che descrivono quali informazioni sono estratte dalla documentazione sorgente e come esse sono classificate sotto forma di caratteristiche descrittive (feature) e primitive geometriche nell'ECS Database.

13.2.4 Fonte delle informazioni

13.2.4.1 Nel contesto di questo standard, per fonte delle informazioni si intende qualsiasi materiale, in forma analogica (carta) o digitale (elettronica), usato come origine delle informazioni per la compilazione dell'ECS Database. Si elencano di seguito le fonti tipiche delle informazioni (altre fonti sono possibili).

1. Carte nautiche
2. Pubblicazioni nautiche ed avvisi (es. Elenco Fari, Radioservizi, Portolani, Avvisi ai Naviganti, ecc)
3. Rilievi Idrografici
4. Rilievi topografici
5. Immagini

13.2.4.2 Le fonti delle informazioni possono essere edite da Agenzie governative (Istituti Idrografici, Guardia Costiera, Amministrazioni marittime, Autorità portuali, ecc) ed organizzazioni private. Le fonti usate per compilare l'ECS Database devono contenere, quando applicabile, le seguenti informazioni:

1. datum orizzontale e shift per il WGS84
2. datum dei fondali
3. datum verticale
4. scala
5. coordinate massime e minime dell'area coperta
6. tutti gli elementi necessari per georefenziare (per esempio: bordi marcati, reticolati, proiezioni/rappresentazioni, ecc), quando la fonte delle informazioni è la carta di carta.

13.2.4.3 Eccezioni ai requisiti sopra menzionati sono consentite solo per documenti che rappresentano l'unica sorgente disponibile di informazioni di navigazione per una determinata area.

13.2.4.4 Il produttore dell'ECS Database deve mantenere una registrazione di tutto il materiale usato come fonte per il database che rifletta il materiale realmente usato per ogni edizione, versione o subset del database. La registrazione per ogni documento usato come fonte deve includere almeno le seguente informazioni:

1. Autorità editrice, organizzazione o compagnia
2. Identificazione usata dall'editore (es. numero di catalogo)
3. Edizione o ristampa con numero e data

13.2.4.5 Alternativamente, le informazioni sopra elencate possono essere codificate nell'ECS Database stesso, in una forma tale da consentirne l'interrogazione e visualizzazione attraverso dei mezzi appropriati (es. come parametri per unità logiche di archiviazione del database o come metadati, ecc).

13.2.5 Risoluzione

13.2.5.1 La risoluzione dell'ECS Database è un valore che dipende dalla qualità dell'hardware, del software, dalle procedure di digitalizzazione, ecc. In generale esso è la dimensione, alla scala del documento fonte dell'informazione, della più piccola unità usata per archiviare le posizioni. In particolare, per i dati vettoriali essa corrisponde al più piccolo valore delle coordinate possibile. Essa identifica la dimensione della più piccola caratteristica spaziale che può essere discriminata, o la minima distanza tra due caratteristiche spaziali identificate come due entità separate.

13.2.5.2 La risoluzione di un ECS Database dovrà essere tale da assicurare all'ECS di generare una rappresentazione dettagliata, completa e comprensibile delle informazioni ottenute da diverse fonti, quando il database è rappresentato alla stessa scala del materiale alla fonte. In ogni caso la risoluzione non dovrà essere meno accurata di 0.2 mm a scala 1:1 o di 0.2xN mm quando la fonte è a scala 1:N.

Scala	Risoluzione non inferiore di
1:1.000	0.2 metri
1:10.000	2.0 metri
1:50.000	10 metri

13.2.6 Accuratezza di riproduzione

13.2.6.1 L'accuratezza di riproduzione è definita come la reale distanza, alla scala della fonte dell'informazione, tra la posizione geografica di un determinato elemento così come è rappresentata dal documento di origine e la posizione del simbolo corrispondente nel database ECS.

13.2.6.2 L'accuratezza di riproduzione di ciascun elemento dell'ECS database non dovrà essere peggiore di 0.5 mm a scala 1:1 o di 0.5xN mm quando la fonte è a scala 1:N.

13.2.7 Completezza e correttezza di codifica

13.2.7.1 La correttezza e la completezza della codifica dovrebbe essere conforme alle specifiche di codifica utilizzate dal produttore dell'ECS Database e dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

13.2.7.1.1 L'ECS Database dovrà essere privo di ogni tipo di errore che possa essere pericoloso per la sicurezza della navigazione. Tali errori denominati errori critici sono elencati nella tabella sottoriportata.

13.2.7.1.2 Ogni altro tipo di errore è classificato come non critico. Il numero di elementi affetti da errori non critici in ogni caso non dovrà superare il rapporto di 1:200 degli elementi codificati nell'ECS Database (corrisponde ad una percentuale di correttezza del 99.5%).

Tipi di informazioni	**Errori di codifica critici**
isobate con valore di fondale minore o uguale ai 50 metri .	Informazione mancante Valore di profondità mancante o errato
fondali con valore minore o uguale ai 50 metri	Informazione mancante Valore di profondità mancante o errato
Indicazione e dettagli di pericoli isolati con battente d'acqua inferiore ai 50 metri (o con battente d'acqua sconosciuto, quando considerato pericoloso per la navigazione di superficie)	Informazione mancante Attribuzione alla classe di informazioni errata (es. scoglio invece di relitto) Valore di profondità mancante o errato Indicazione errata o mancante del livello dell'acqua (es. emerso invece di sommerso)
Canali e fiumi navigabili	Informazione mancante Valore di profondità mancante o errato
Limiti	Informazione mancante Valore di profondità mancante o errato Anno di dragaggio errato o mancante
Isobata zero	Informazione mancante
Linea di costa	Informazione mancante
Ponti, condutture e cavi sospesi con le relative altezze e distanze laterali di sicurezza	Informazione mancante Valore errato o mancante delle altezze e distanze laterali di sicurezza

Tipi di informazioni	Errori di codifica critici
Indicazione e dettagli degli ausili alla navigazione fissi e mobili	Informazione mancante Struttura errata (es, Faro invece di meda) Attribuzione della classe IALA errata o mancante (es. cardinale invece di laterale) o della sottoclasse (es. sinistra invece di dritta) Codifica delle caratteristiche funzionali errata o mancante (es. errato colore, forma, numero, ecc) Per tutti i segnalamenti luminosi la codifica errata o mancante di: colore/i, caratteristiche (es. fissa invece di intermittente), periodo, sequenza/numero lampi/eclissi, portata e limiti dei settori.
Linee di navigazione ed allineamenti	Informazione mancante
Sistemi di instradamento del traffico e schemi di separazione	Informazione mancante Attribuzione alla classe di informazioni errata (es. corsia di traffico raccomandata invece di corsia di separazione) Codifica errata o mancante dell'orientamento Codifica errata o mancante dell'indicazione di traffico (es. senso unico invece di doppio senso) Codifica errata o mancante del valore di fondale di rotte per navi con notevole pescaggio
Rotte raccomandate	Informazione mancante Codifica errata o mancante dell'indicazione di traffico (es. senso unico invece di doppio senso)
Punti cospicui	Informazione mancante Attribuzione alla classe di informazioni errata (es. ciminiera invece di torre)
Cavi e condutture sottomarine	Informazione mancante
Aree per le quali esistono speciali condizioni	Informazione mancante Errata o mancata indicazione del tipo di proibizione, restrizione, regolamentazione, funzione o avvertenza dell'area
Rotte dei traghetti	Informazione mancante
natura del fondo marino	Informazione mancante Codifica errata della natura del fondo

Tipi di informazioni	Errori di codifica critici
Indicazione e contenuti delle avvertenze relative alla sicurezza della navigazione	Informazione mancante Codifica errata dell'avvertenza, quando questo altera il significato dell'informazione
Metadata	Codifica errata del produttore dell'ECS Database Codifica mancante o errata della carta nautica utilizzata come fonte Codifica mancante o errata della data di aggiornamento dell'ECS Database Codifica mancante o errata del datum geodetico o degli shift verso il WGS84 Codifica mancante o errata del datum dei fondali Codifica mancante o errata del datum delle quote Codifica mancante o errata dei limiti delle scale o dei limiti delle risoluzioni dell'ECS Database Codifica mancante o errata del tipo di navigazione possibile Codifica mancante o errata della categoria di utilizzabilità dell'ECS Database

Nota: Per gli scopi di questo standard è definito errore di codifica (critico o non critico) una discrepanza tra l'ECS Database e la fonte dell'informazione dal quale il database è derivato, inclusi tutti gli avvisi ai naviganti applicati all'ECS Database sottoforma di aggiornamenti.
Le definizioni di errori di codifica critici sono basate sull'assunzione che le informazioni di pertinenza sono state ricavate dalla fonte dal quale l'ECS Database è stato compilato.

13.3 Requisiti di aggiornamento dell'ECS Database

13.3.1 Il produttore dell'ECS Database è responsabile di acquisire e rendere disponibili regolarmente ai suoi clienti i dati di aggiornamento da applicare ai database precedentemente distribuiti ai clienti stessi. Sarà necessario per il produttore fornire evidenza che è sempre disponibile per i propri clienti un sistema di aggiornamento compatibile con i requisiti di questo standard.

13.3.2 Il database, nel momento in cui viene reso disponibile, dovrà essere aggiornato almeno quanto le migliori carte nautiche dell'area e con una cadenza di aggiornamento conforme ai requisiti previsti da questo standard.

13.3.3 Il produttore dell'ECS Database deve pubblicare una lista degli ultimi aggiornamenti a ciascun ECS Database corredate delle relative date di pubblicazione. Questa lista deve essere resa disponibile almeno a cadenza mensile.

13.3.4 Il produttore dell'ECS Database deve pubblicare e rendere disponibili gli aggiornamenti dell'ECS Database almeno una volta al mese. Tali aggiornamenti dovranno contenere tutti gli avvisi ai naviganti relativi alle carte nautiche contenute nell'ECS Database e ricevuti dal produttore (o resi disponibili ad esempio attraverso la pubblicazione su Internet) prima del 15 del mese precedente. Nelle zone dove gli aggiornamenti hanno una frequenza inferiore a quella mensile, gli aggiornamenti possono avere la stessa frequenza degli aggiornamenti delle carte nautiche.

13.3.5 Il produttore dell'ECS Database dovrà pubblicare e rendere disponibile un aggiornamento al database contenente le nuove edizioni e le nuove carte, entro il minor tempo possibile, in conformità con il suo processo di produzione, i tempi di ricezione dei relativi documenti utilizzati come fonte ricevuti dagli Enti produttori, e dal numero massimo di nuove edizioni e nuove carte che possono essere gestiti nello stesso momento.

13.3.6 Nel caso in cui a seguito della ricezione di un avviso ai naviganti che annuncia l'uscita di una nuova carta o edizione, il produttore dell'ECS Database non sia comunque in grado di includerla nel successivo aggiornamento, in accordo con quanto previsto al punto 13.3.4, allora esso dovrà includere nell'aggiornamento una nota che indichi che la detta carta nautica (indicata dal numero e dalla descrizione), contenuta nel database non è più aggiornata.

13.3.7 I punti 13.3.4 e 13.3.5 possono essere soddisfatti sostituendo completamente l'ECS Database.

13.3.8 Garantire l'integrità del processo di aggiornamento (come ad esempio l'applicazione degli aggiornamenti ad un database utilizzato da un cliente) è un compito dell'ECS.

13.4 Modalità di test dell'ECS Database

13.4.1 Generalità. Questa sezione contiene una precisa descrizione di come devono essere condotte le verifiche, il numero di campioni da scegliere, la frequenza e la durata delle prove applicabili dell'ECS database.

13.4.2 Test del prodotto finale. Il metodo per il test del prodotto finale deve essere basato sull'utilizzo del metodo dei campionamenti in accordo con procedure riconosciute come ad esempio l'ISO 2859.

13.4.3 Strumenti per il test

13.4.3.1 Il test deve essere effettuato con l'ausilio di un dispositivo per la verifica dell'ECS Database. Esso deve consistere di un ECS, o un programma

software dedicato che funzioni su un PC standard, in grado di svolgere le seguenti operazioni:

13.4.3.1.1 nel caso in cui sia utilizzata un'immagine raster come fonte, verificare che la sua risoluzione non sia più scadente del minimo valore previsto da questo standard.

13.4.3.1.2 caricare il database ECS nel suo formato nativo, ad esempio lo stesso in cui è distribuito agli acquirenti.

13.4.3.1.3 visualizzare l'ECS Database utilizzando colori e simboli tali da permettere le verifiche specificate da questo standard.

13.4.3.1.4 andare su una posizione geografica selezionata.

13.4.3.1.5 fornire informazioni circa l'attuale scala della schermata.

13.4.3.1.6 muovere un puntatore (a croce) sulla rappresentazione dell'ECS Database e mostrare le coordinate ad ogni specifica posizione del puntatore.

13.4.3.1.7 misurare la distanza tra due punti.

13.4.3.1.8 fornire le seguenti informazioni riguardo al campione usato per la verifica (leggendole dal database ECS stesso):

1. riferimento al documento/i fonte delle informazioni
2. datum orizzontale, parametri per la conversione delle posizioni da/verso il WGS-84 nel caso in cui il datum non fosse in WGS-84, o l'informazione che il datum orizzontale è sconosciuto, quando applicabile.
3. datum dei fondali
4. datum delle quote
5. scala di visualizzazione prevista
6. data a cui è aggiornato il campione di verifica.

13.4.3.1.9 Il Produttore dell'ECS Database deve mettere in atto una procedura di test dell'ECS Database utilizzando come fonte la carta nautica INT 3 (dalla pubblicazione M-4 dell'IHO).

13.4.4 Utilizzo della cartografia. Verificare che tutti i metadata previsti dallo standard sono inclusi nel campione di verifica.

13.4.5 Risoluzione. Devono essere effettuate le seguenti verifiche:

13.4.5.1 nel caso in cui sia stata utilizzata come fonte delle informazioni un'immagine raster, verificare che la risoluzione dell'immagine raster non sia più scadente del minimo valore previsto da questo standard.

13.4.5.2 verificare la risoluzione dell'ECS Database attraverso l'osservazione di oggetti di tipo punto o di vertici lungo le linee o i poligoni, e assicurarsi

che essi siano posizionati con una risoluzione compatibile con le tolleranze previste da questo standard.

13.4.6 Accuratezza di riproduzione

13.4.6.1 La verifica sulla accuratezza della riproduzione dovrà essere basata sul confronto tra le posizioni degli oggetti nel documenti utilizzato come fonte e le corrispondenti posizioni nell'ECS Database. Si raccomanda che tali verifiche non siano fatte sovrapponendo una stampa del database sopra il documento utilizzato come fonte quando quest'ultimo è di tipo cartaceo. Per verificare l'accuratezza di riproduzione devono essere utilizzati i seguenti metodi:

13.4.6.2 La verifica dell'accuratezza di riproduzione dell'ECS Database dovrà basarsi su caratteristiche diverse dalle intersezioni tra paralleli e meridiani. A questo scopo verranno infatti utilizzati elementi ben visibili la cui posizione possa essere univocamente determinata. Un esempio di elementi/caratteristiche che sono adatti per la verifica dell'accuratezza di riproduzione sono i seguenti:

13.4.6.2.1 elementi/caratteristiche puntuali rappresentati sia sul documento usato come fonte sia sull'ECS Database da simboli che evidenziano la loro esatta posizione come fari, boe, mede, ecc.

13.4.6.2.2 vertici visibili di elementi lineari o areali come gli angoli di strutture costiere artificiali, o gli angoli di aree ristrette/regolamentate.

13.4.6.3 L'accuratezza della riproduzione dovrà essere testata come minimo su 20 differenti posizioni per ogni campione di verifica. L'accuratezza della riproduzione di tutte le posizioni dovrà essere all'interno delle tolleranze consentite da questo standard.

13.4.6.4 La reale procedura di verifica dipende dal processo attraverso il quale l'ECS Database stesso è stato creato. In moltissimi casi il processo può essere catalogato come uno dei seguenti tipi:

13.4.6.4.1 Conversione dei dati da supporto cartaceo in dati vettoriali.

La carta è trasformata in un formato digitale attraverso un tavolo di digitalizzazione, senza passi intermedi. L'accuratezza di riproduzione dovrà essere testata attraverso il confronto tra le coordinate geografiche di ciascun elemento misurate sul documento utilizzato come fonte e le coordinate del medesimo elemento nell'ECS Database. Per ogni elemento, utilizzando le funzioni fornite dal dispositivo per la Verifica dell'ECS Database, si deve verificare che la distanza tra la posizione sul documento utilizzato come fonte e sull'ECS Database sia uguale o minore a 0.5xN mm dove 1:N è la scala del documento usato come fonte.

13.4.6.4.2 Conversione dei dati da raster a vettoriale.

La parte cartacea viene prima convertita in formato digitale attraverso una scansione e l'immagine raster che ne risulta viene poi vettorizzata

su una workstation CAD. L'accuratezza di riproduzione sarà testata sia con lo stesso metodo sopra esposto ma anche (e in modo più conveniente) verificando l'accuratezza di riproduzione dell'immagine raster che rappresenta il passo intermedio nel processo e quindi confrontando le coordinate geografiche di ogni elemento/caratteristica misurata sulla carta raster con quelle dell'elemento corrispondente sull'ECS Database. Sì può quindi utilizzare la seguente procedura:

1. Verificare l'accuratezza di riproduzione della carta raster attraverso un dispositivo adeguato sul quale possa essere caricata la carta raster e portate a termine tutte le necessarie operazioni per la sua verifica:
   - testare ogni intersezione tra paralleli e meridiani visibile sul documento usato come fonte
   - verificare che l'accuratezza di riproduzione per tutte le intersezioni dovrà essere nelle tolleranze previste in questo standard.
   - per ogni intersezione, utilizzando le funzioni fornite dal dispositivo per la verifica dell'ECS Database, si deve verificare che la distanza tra la posizione acquisita dal documento usato come fonte e quella acquisita dal aster sia uguale o inferiore al valore di 0.5xN mm dove 1:N è la scala alla quale il raster è rappresentato al momento.

2. Successivamente, per ogni elemento, usando le funzioni del dispositivo per la verifica dell'ECS Database, si verifica che la distanza tra la posizione sul documento usato come fonte e sull'ECS Database sia uguale o minore a 0.5xN dove 1:N è la scala del documento sorgente.

13.4.6.5 Datum geodetico. Al fine di verificare l'accuratezza di riproduzione dell'ECS Database attraverso il confronto tra le sue coordinate e quelle sul documento usato come fonte, le posizioni devono essere riferite ad un datum geodetico comune. Se l'ECS Database ha le posizioni riferite ad un datum geodetico diverso allora si dovranno verificare anche gli shift utilizzati, forniti a corredo dell'ECS Database.

13.4.7 Procedure di test alternative. Possono in alcuni casi essere necessarie procedure alternative per la verifica pre-produzione dell'accuratezza, a seconda del tipo di ECS Database, gli strumenti di verifica/produzione implementati dal produttore nello proprio processo. Possono pertanto essere accettati procedimenti differenti da quelli descritti sopra a patto che risultino equivalenti alle medesime.

13.4.8 Correttezza e completezza di codifica. Confrontare i contenuti del campione con quelli del documento usato come fonte e verificare completezza e correttezza dei dati come specificato al punto 13.2.7

13.4.9 Aggiornamento. Verificare che l'ECS Database ed i suoi aggiornamenti soddisfino i requisiti ai punti 13.3.2, 13.3.4 e 13.3.5.

I II **14. COLLEGAMENTI CON ALTRI STRUMENTI O APPARATI.**

L'ECS non deve degradare le prestazioni degli apparati che forniscono input provenienti da sensori. Allo stesso modo gli eventuali collegamenti con apparati ausiliari non devono degradare le prestazioni dell'ECS al disotto di quanto previsto dalla presente Specifica Tecnica.

TABELLA

REQUISITI DELL' HARDWARE
ELENCO DELLE PROVE CHE L'HARDWARE DEVE ESSERE IN GRADO DI SUPERARE

Le seguenti prove devono essere effettuate su un prototipo dell'apparecchiatura a cura del costruttore.
I rapporti di tali prove, archiviati presso il costruttore, devono essere resi disponibili in caso di richiesta dell'Amministrazione.

1. Prove funzionali
2. Caldo secco
3. Caldo umido
4. Freddo
5. Vibrazioni
6. Interferenze Elettromagnetiche Emesse Condotte
7. Interferenze Elettromagnetiche Emesse Irradiate
8. Interferenze Elettromagnetiche Condotte Radio Freq.
9. Interferenze Elettromagnetiche Irradiate
10. Immunità Elettromagnetica Transitori Veloci
11. Immunità Elettromagnetica Transitori Lenti
12. Variazioni dell'alimentazione
13. Guasti all'alimentazione
14. Scariche elettrostatiche
15. Verifica del grado di protezione IP

Dovranno inoltre essere fornite dal costruttore le seguenti informazioni e/o documenti:

1. Distanza dalla bussola
2. Manuali
3. Marcatura
4. Idoneità all'installazione esterna
   (in tal caso il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP55)

02A09990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della - S.p.a. Gruppo COIN - unità di Bologna, Como, Cremona, Fidenza, Genova, Imperia, Macerata, Massa, Milano - C.so Buenos Aires, Milano - via Cicognara, Ragusa, Rimini, Roma - corso Trieste, Roma - L.go Leonardo Da Vinci, Roma - P.zza S.G. de La Salle, Roma - via Caffaro, Roma - via Colli Portuensi, Roma - via Trionfale, Sondrio e Venezia. (Decreto n. 31209).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazionene aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 24 marzo 2001, dalla ditta - S.p.a. Gruppo COIN - relativo a varie filiali distribuite sul territorio nazionale, e per il periodo dal 25 settembre 2000 al 24 marzo 2001 per la sola filiale di Genova;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 maggio 2000 al 24 marzo 2001, della ditta - S.p.a. Gruppo COIN - sede in Venezia, unità di Bologna, Como, Cremona, Fidenza, Imperia, Macerata, Massa, Milano - C.so Buenos Aires, Milano - via Cicognara, Ragusa, Rimini, Roma - corso Trieste, Roma - L.go Leonardo Da Vinci, Roma - P.zza S. G. de La Salle, Roma - via Caffaro, Roma - via Colli Portuensi, Roma - via Trionfale, Sondrio e Venezia.

Art. 2.

È altresì approvato il programma di ristrutturazione aziendale relativamente al periodo dal 25 settembre 2000 al 24 marzo 2001, della ditta: S.p.a. Gruppo COIN - Sede in Venezia - unità di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09780

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filtrauto Italia, unità di Sant'Antonino di Susa. (Decreto n. 31235).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Filtrauto Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 30113 del 3 luglio 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 2001, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale n. 31208, datato 24 giugno 2002, con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale n. 31208 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filtrauto Italia con sede in Sant'Antonino di Susa (Torino), unità di Sant'Antonino di Susa (Torino) per un massimo di cento unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 2002 al 31 gennaio 2003.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 2002 con decorrenza 1° febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09932

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria Spalmati Fiore, unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 31236).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Industria Spalmati Fiore, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31203, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31203 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.r.l. Industria Spalmati Fiore, con sede in Napoli, unità di Pignataro Maggiore (Caserta) per un massimo di sessantadue unità lavorative per il periodo dal 20 maggio 2002 al 19 maggio 2003.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 2002 con decorrenza 20 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09933

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Boccardi Antonio, unità di San Marco Evangelista. (Decreto n. 31237).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta, S.n.c. Boccardi Antonio - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31205, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31205 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Boccardi Antonio, con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta) per un massimo di ventuno unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 4 aprile 2002 con decorrenza 1° marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09934

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bemberg, unità di Novara. (Decreto n. 31238).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bemberg, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31206, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31206 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

Bemberg, con sede in Milano unità di Novara per un massimo di quattrocentoquaranta unità lavorative per il periodo dal 18 marzo 2002 al 17 marzo 2003.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 2002 con decorrenza 18 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09935

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.V.M., unità di Bologna. (Decreto n. 31239).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. B.V.M., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31201 datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale n. 31201 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.V.M., con sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 4 giugno 2002.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 2002 con decorrenza 1° gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09936

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tardivello Imaging, unità di Torino. (Decreto n. 31240).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Tardivello Imaging, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31202, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31202 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tardivello Imaging, con sede in Torino, unità di Torino per un massimo di quindici unità lavorative per il periodo dal 12 marzo 2002 all'11 marzo 2003.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 2002 con decorrenza 12 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09937

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietra, unità di Acciaieria di Brescia. (Decreto n. 31241).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Pietra, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31199, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31199 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla, S.p.a. Pietra, con sede in Brescia, unità di Acciaieria di Brescia (Brescia) per un massimo di sessantuno unità lavorative per il periodo dal 25 marzo 2002 al 24 marzo 2003.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 2002 con decorrenza 25 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09938

DECRETO 24 giugno 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Flexible automation (Gruppo ABB), unità di Sesto San Giovanni e Trigolo. (Decreto n. 31242).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB Flexible automation, (gruppo ABB), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 28647 del 31 luglio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 6 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale n. 31200 datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31200, datato 24 giugno 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Flexible automation (Gruppo ABB), con sede in Milano, unità di:

Sesto San Giovanni (Milano), per un massimo di 21 unità lavorative;

Trigolo (Cremona) per un massimo di 13 unità lavorative,

per il periodo dal 6 settembre 2000 al 5 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 6 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09939

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diana service - Servizi di pulizia - c/o UCAR, unità di Caserta. (Decreto n. 31243).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451 ed in particolare l'art. 1, comma 7;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Diana service - Servizi di pulizia - c/o UCAR S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31197, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31197 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.r.l. Diana service - Servizi di pulizia - c/o UCAR S.p.a., con sede in Gricignano di Aversa (Caserta), unità di Caserta, per un massimo di ventitre unità lavorative per il periodo dall'11 marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 2002 con decorrenza 11 marzo 2002, art. 1, comma 7, decreto-legge n. 299/1994 convertito, con modificazioni, nella legge n. 451/1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09940

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costaferroviaria, unità di Costa Masnaga. (Decreto n. 31244).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Costaferroviaria, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31198, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31198, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costaferroviaria, con sede in Costa Masnaga (Lecco), unità di Costa Masnaga (Lecco), per un massimo di 120 unità lavorative, per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 5 ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 2001 con decorrenza 8 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09941

DECRETO 24 giugno 2002.

Annullamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Besio, unità di Mondovì. (Decreto n. 31245).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 29982, datato 6 giugno 2001, con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Besio, per il periodo dal 18 aprile 2001 al 17 aprile 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30000 del 6 giugno 2001, con il quale è stato concesso il sopra citato trattamento;

Vista la sentenza n. 31 del 6 marzo 2002, pronunciata dal tribunale di Mondovì (Cuneo) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Ceramica Besio;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento strordinario di integrazione salariala ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 7 marzo 2002;

Visto il decreto ministeriale del 24 giugno 2002, con il quale è stata limitata l'approvazione del programma di crisi aziendale al periodo dal 18 aprile 2001 al 5 marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, quindi, di dover annullare il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso con il predetto decreto direttoriale n. 30000 del 6 giugno 2001 limitatamente al periodo dal 6 marzo 2002 al 17 aprile 2002 e conseguentemente di autorizzare il citato trattamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 dal 7 marzo 2002 al 6 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa riportate è annullato il decreto direttoriale n. 30000 del 6 giugno 2001 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale decorrente dal 18 aprile 2001, limitatamente al periodo dal 6 marzo 2002 al 17 aprile 2002 in favore dei dipendenti della S.p.a. Ceramica Besio.

Art. 2.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, dal 7 marzo 2002 al 6 marzo 2003 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Besio, con sede e unità in Mondovì (Cuneo) per un massimo di 37 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09942

DECRETO 24 giugno 2002.

Annullamento limitato della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, unità di Mondovì. (Decreto n. 31246).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 30203, datato 7 agosto 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla Linostar S.p.a., per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2003;

Visto il decreto direttoriale n. 30210 del 7 agosto 2001, con il quale è stata autorizzata la corresponsione del tramento straordinario di integrazione salariale dal 5 marzo 2001 al 4 settembre 2001;

Vista la nota del 20 luglio 2001 con la quale si comunica che in data 1° giugno 2001 la Linostar S.p.a. è stata incorporata dalla Kimberly-Clark S.r.l. di cui ha assunto anche la ragione sociale;

Visto il decreto ministeriale n. 31221 del 24 giugno 2002 che ha annullato il sopra richiamato decreto ministeriale del 7 agosto 2001 n. 30203 per il periodo a decorrere dal 1° giugno 2001;

Ritenuto, sulla base di detti elementi, di annullare il sopracitato decreto direttoriale n. 30210 del 7 agosto 2001 per il periodo 1° giugno 2001 - 4 settembre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa riportate è annullato il decreto direttoriale n. 30210 del 7 agosto 2001 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale decorrente dal 5 marzo 2001, limitatamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 4 settembre 2001, in favore dei dipendenti della S.p.a. Linostar con sede e unità produttiva in Mondovì (Cuneo).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09943

DECRETO 24 giugno 2002.

Annullamento limitato e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grimaldi, unità di Capua. (Decreto n. 31247).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 30244 del 10 agosto 2001, con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale presentato della S.p.a. Grimaldi per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30256 del 10 agosto 2001, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il sopra citato periodo;

Vista la sentenza n. 3 del 15 gennaio 2002, pronunciata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Grimaldi;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società e successiva nota del 28 maggio 2002, con le quali viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 gennaio 2002;

Visto il decreto ministeriale del 24 giugno 2002, con il quale è stata limitata l'approvazione del programma di crisi aziendale al periodo dal 1° marzo 2001 al 14 gennaio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, quindi, di dover annullare il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso con il predetto decreto direttoriale n. 30256 del 10 agosto 2001, limitatamente al periodo 15 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002 e conseguentemente di autorizzare il citato trattamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 dal 15 gennaio 2002 al 14 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è annullato il decreto direttoriale n. 30256 del 10 agosto 2001 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale decorrente dal 1° marzo 2001, limitatamente al periodo dal 15 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002 in favore dei dipendenti della S.p.a. Grimaldi;

Art. 2.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, dal 15 gennaio 2002 al 14 gennaio 2003 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grimaldi, con sede e unità in Capua (Caserta) per un massimo di settantuno unità lavorative.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in premabolo.

L'I.N.P.S. ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09944

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. NET, unità di Andezeno, Ozegna, Torino. (Decreto n. 31248).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.F.T. NET, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31210, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31210 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. NET, con sede in Torino, unità di Andezeno (Torino), Ozegna (Torino) e Torino, per un massimo di 450 unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 2002 con decorrenza 1° marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09945

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Loro & Parisini, unità di Assago. (Decreto n. 31249).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 26898 del 5 agosto 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale presentato, dalla Loro & Parisini S.p.a., con sede in Assago (Milano), per il periodo 31 agosto 1998 - 29 febbraio 2000;

Visti i decreti ministeriali n. 26932 del 6 agosto 1999 e n. 27083 del 27 settembre 1999, con i quali è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla suddetta società, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 31 agosto 1999;

Vista l'istanza della ditta Loro & Parisini S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, per il semestre 1° settembre 1999 - 29 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 28142 del 14 aprile 2000, che ha annullato e sostituito il sopra indicato decreto ministeriale n. 26898 del 5 agosto 1999, approvando il programma in questione limitatamente al periodo 31 agosto 1998 - 31 agosto 1999, in quanto «dall'esame degli atti istruttori presentati con la richiesta della proroga del trattamento CIGS per ristrutturazione aziendale riguardante il semestre 1° settembre 1999 - 29 febbraio 2000, è emerso che non è più sussistente il punto 1.2.3 della delibera CIPE 18 ottobre 1994, relativamente al nesso di casualità tra sospensioni ed interventi di ristrutturazione; infatti, la circostanza che, alla fine del periodo in esame, i lavoratori sospesi durante il periodo stesso siano stati tutti licenziati comprova l'assenza del punto di cui alla suddetta delibera»;

Visto il conseguente decreto n. 28178 del 20 aprile 2000, di annullamento e sostituzione dei decreti ministeriali n. 26932 del 6 agosto 1999 e n. 27083 del 27 settembre 1999, con il quale, a seguito dell'emanazione del sopra indicato decreto ministeriale n. 28142 del 14 aprile 2000, è stata nuovamente autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla suddetta società, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 31 agosto 1999;

Visto il ricorso n. 3856/00, proposto, dalla Loro & Parisini S.p.a., avverso il più volte menzionato decreto ministeriale n. 28142 del 14 aprile 2000;

Vista la sentenza n. 8065/0l, depositata il 18 dicembre 2001, con la quale il TAR Lombardia, Sez. III, ha accolto il predetto ricorso, ritenendo - sulla base del quadro normativo di riferimento (legge n. 223/1991, legge n. 451/1994 e delibera CIPE 18 ottobre 1994 - che, «dalla normativa appena riportata non si possa desumere la sussistenza del potere ministeriale di revocare il decreto di concessione del beneficio salariale per difetto del nesso causale tra sospensioni dal lavoro e processo di ristrutturazione (per il fatto, cioè, che, successivamente all'approvazione del programma sia venuto a mancare il presupposto previsto dal punto 1.2.3. della delibera CIPE 18 ottobre 1994)»;

Visto l'appello proposto dall'amministrazione avverso la predetta sentenza;

Vista l'ordinanza n. 1434 del 16 aprile 2002, con la quale il consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, ha respinto l'istanza di sospensione presentata, in via incidentale, dalla parte appellante, «ritenute, ad un primo sommario esame, condivisibili, in buona misura, le ragioni principali sulle quali si basa la sentenza appellata; ritenuto, d'altra parte, insussistente il pregiudizio grave ed irreparabile»;

Visto il decreto ministeriale datato 24 giugno 2002, l'amministrazione ha approvato il programma di ristrutturazione della summenzionata ditta, per il periodo 1° settembre 1999 - 29 febbraio 2000, reputando, anche in considerazione di quanto disposto dall'ordinanza sopra indicata, di non potersi esimere dal dare esecuzione alla più volte menzionata sentenza n. 8065/0l, pur non condividendone la motivazione;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: Loro & Parisini S.p.a., con sede in Assago (Milano) - unità di Assago (Milano), per un massimo di 21 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999, con decorrenza 1° settembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dall'art. 1 del presente decreto, sarà revocata qualora l'appello proposto avverso la decisione nel merito della controversia dovesse avere esito favorevole per l'amministrazione.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09946

DECRETO 24 giugno 2002.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, della legge n. 223/1991, per area del comune di Eboli, imprese impegnate nei lavori di «recupero e urbanizzazione del centro storico di Eboli». (Decreto n. 31250).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente, norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998 n. 176;

Visto il decreto ministeriale 31204 del 24 giugno 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31204 del 24 giugno 2002, con decorrenza 24 febbraio 2000, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate, area del comune di Eboli (Salerno), imprese impegnate nei lavori di «recupero ed urbanizzazione del centro storico di Eboli», per il periodo dal 24 febbraio 2000 al 23 agosto 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 24 agosto 2000 al 23 febbraio 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 24 febbraio 2001 al 23 agosto 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 24 agosto 2001 al 23 febbraio 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 24 febbraio 2002 al 23 giugno 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09947

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ledorex Sud, unità di Rende. (Decreto n. 31251).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della Ledorex Sud S.r.l., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001;

Visto il decreto ministeriale datato 24 giugno 2002, con il quale, sulla base delle motivazioni recate in premessa dallo stesso decreto, è stato approvato il suddetto programma per il periodo dal 1° novembre 2000 al 22 dicembre 2000;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il suddetto periodo approvato,

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 giugno 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ledorex Sud S.r.l., con sede in S. Michele di Mondovì (Cuneo), unità di Rende (Cosenza), per un massimo di 147 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 2000 al 22 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 2000 con decorrenza 1° novembre 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09948

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «CO.DI.TRA. - Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, cosi come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede le società cooperative che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro imprese - nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 1, della legge n. 127/1971 che prevede lo scioglimento d'ufficio in caso di mancato reintegro del numero minimo dei soci;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 28 febbraio 2002, redatto nei confronti della cooperativa «CO.DI.TRA. - Piccola Soc. Coop. a r.l.», nel quale è attestato che la cooperativa medesima non ha proceduto nei termini di legge al reintegro del minimo dei soci;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 18 aprile 2002;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la società cooperativa «CO.DI.TRA. - Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio dott. Annamaria Conte in data 28 aprile 2998 (rep. n. 112836) omologato dal tribunale di Ravenna in data 21 maggio 1998, depositato in cancelleria il 28 aprile 1999, iscritta al registro imprese al n. 11073/99, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidare.

Ravenna, 26 luglio 2002

Il direttore provinciale: CARBONE

02A10458

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 agosto 2002.

Consultazione pubblica sull'introduzione di una metodologia di contabilità a costi incrementali per gli operatori notificati di rete fissa e mobile. (Deliberazione n. 258/02/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 6 agosto 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la consultazione pubblica dell'Autorità per un'indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 14 aprile 2000, n. 88;

Vista la delibera n. 340/00/CONS, recante «Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 7 luglio 2000, n. 157;

Vista la delibera n. 485/01/CONS recante «Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 9 gennaio 2002, n. 7;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, relativa alle «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal summenzionato procedimento, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta una consultazione pubblica finalizzata all'acquisizione di elementi informativi, volti a supportare l'adozione di criteri generali per l'introduzione di un sistema di contabilità basato sui costi incrementali medi di lungo periodo, per gli operatori notificati come avente notevole forza di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione e dei servizi di rete fissa e mobile.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato «A» del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 agosto 2002

Il presidente: CHELI

ALLEGATO «A»
(alla delibera n. 258/02/CONS)

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'INTRODUZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CONTABILITÀ A COSTI INCREMENTALI PER GLI OPERATORI NOTIFICATI DI RETE FISSA E MOBILE.

Documento per la consultazione

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione di provvedimenti che fissino i criteri generali per l'introduzione di un sistema di contabilità basato sui costi correnti e incrementali;

Invita:

i soggetti titolari di licenza individuale e di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni;

i soggetti interessati alla fornitura di beni intermedi e finali di telecomunicazioni;

altri soggetti potenzialmente interessati.

A far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro il termine di sessanta giorni a partire dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Att.ne dott. Davide Gallino - Centro direzionale is. B5 «Torre Francesco» - 80143 Napoli

e recare la dicitura «Consultazione pubblica per l'introduzione di un sistema di contabilità basato sui costi incrementali». Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando anch'esse la dicitura sopraindicata.

La comunicazione potrà, inoltre, contenere qualsivoglia altro commento e informazione utili ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno pubblicate sul sito web dell'Autorità salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza su parti o sulla totalità dei contributi inviati.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul sito web dell'Autorità.

1. *Quadro regolamentare*.

La predisposizione di sistemi di contabilità regolatoria e di separazione contabile da parte degli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato è fmalizzata ad assicurare una maggiore trasparenza e obiettività nella determinazione dei prezzi dei servizi intermedi (quali l'interconnessione) e finali (quali i servizi regolamentati di fonia vocale). A conferma di ciò, il tema è stato affrontato nelle principali direttive che hanno portato alla completa liberalizzazione del settore, con precise indicazioni contenute nella direttiva sui circuiti affittati (92/44/EEC), nella direttiva interconnessione (97/331EC) e nella direttiva sulla telefonia vocale e il servizio universale (98/10/EC).

Per quanto concerne l'allocazione dei costi ai servizi, le direttive 92/44/EEC e 98/10/EC indicano (articoli 10 e 18) alcune metodologie di allocazione dei costi comuni e di categorizzazione dei costi (diretti e comuni), ulteriormente precisate nella raccomandazione 98/322/EC.

La direttiva interconnessione (97/33/EC) impone agli operatori notificati l'adozione di una contabilità separata per le attività di interconnessione.

La raccomandazione 98/195/EC è espressamente dedicata alla separazione contabile e ai sistemi di contabilità e prevede l'impiego della metodologia a costi incrementali di lungo periodo (o LRIC, long run incremental cost, detti anche costi prospettici incrementali o forward looking - long run incremental cost) per la determinazione dei prezzi di interconnessione, in quanto questi dovrebbero rispecchiare maggiormente i costi di un operatore efficiente. Inoltre i costi dovrebbero essere rivalutati e allocati ai servizi a seguito del passaggio da una contabilità a costi storici ad una contabilità a costi correnti. Le direttive 92/44/EEC (art. 10), 97/33/EC (art. 7) e 98/l0/EC (art. 17) evidenziano che i prezzi dei circuiti affittati, i prezzi di interconnessione e la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni regolamentati devono seguire il principio dell'orientamento al costo.

Anche il nuovo quadro comunitario (il nuovo «pacchetto regolamentare» pubblicato il 24 aprile 2002 nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee), in particolare la direttiva quadro (21/2002/CE) e la direttiva accesso e interconnessione (19/2002/CE), prevede l'adozione di sistemi di contabilità e di separazione contabile nonché la loro verifica da parte delle autorità nazionali o di enti incaricati a tale fine.

La raccomandazione 98/322/EC (Prezzi di interconnessione) prevede altresì che risultati ottenuti con l'utilizzo di un modello top-down, derivante dall'analisi dei costi dell'operatore storico, vengano confrontati e riconciliati con quelli derivanti dall'adozione di un modello bottom-up, volto a ricostruire gli investimenti di un operatore alternativo secondo logiche di efficienza. Nel quadro regolamentare italiano, il decreto ministeriale 23 aprile 1998 sull'interconnessione indica nell'Autorità l'organismo competente per l'introduzione di una nuova metodologia volta alla determinazione delle condizioni economiche di interconnessione, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e della remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti utilizzati, inclusi quelli, eventuali, effettuati per realizzare la capacità di rete aggiuntiva necessaria a smaltire il traffico di interconnessione di punta.

Successivamente l'Autorità, rispettivamente con le delibere 485/01/CONS e 152/02/CONS, ha indicato l'opportunità di introdurre sistemi di contabilità a costi correnti e incrementali per gli operatori notificati nelle reti mobili e fissa.

2. *Aspetti teorici dell'uso dei costi incrementali.*

A) *Definizioni relative ai costi incrementali.*

La metodologia LRIC (long run incremental cost) per il calcolo dei costi dei servizi intermedi di telecomunicazione è stata adottata da numerose autorità di regolamentazione. Tuttavia, allo stato attuale si riscontrano alcune differenze nelle definizioni utilizzate. In generale, l'impiego dei LRIC prevede la fissazione di tariffe di accesso e interconnessione sulla base dei costi di un operatore nuovo entrante efficiente, piuttosto che sui costi sostenuti storicamente dagli operatori. A tal fine il LRIC si basa su una metodologia di valutazione delle attività dell'impresa a costi correnti, da integrarsi con una valutazione degli elementi di rete che consideri una variazione dell'output prodotto dalla rete stessa. Infatti, dal momento che quasi sempre i costi di sostituzione degli elementi della rete differiscono dai costi storici, poiché questi ultimi sono maggiori a causa del progresso tecnologico, le tariffe di accesso basate sui costi storici possono inviare segnali non corretti agli entranti, attraendo sul mercato imprese inefficienti o scoraggiando l'entrata di imprese efficienti. In altri termini il LRIC consente di ridurre o eliminare la caratteristica «cost plus» delle tariffe di accesso retrospettivi, o «backward looking», basate sui costi storici. Il LRIC si basa infatti sul calcolo dei costi che dovrebbe sostenere un operatore che utilizza la più efficiente tecnologia disponibile per fornire gli stessi servizi forniti dall'operatore già presente nel mercato, più i costi cui andrebbe incontro se volesse fornire nuovi servizi.

Come sopra ricordato, in letteratura si riscontrano quindi alcune definizioni non sempre omogenee, tra le quali le principali sono:

1) il costo incrementale di lungo periodo è il costo che un operatore efficiente nuovo entrante sosterrebbe se fornisse un nuovo servizio, oppure il costo che un operatore già presente nel mercato con un servizio dovrebbe sostenere se vi affiancasse un altro servizio;

2) il costo incrementale di lungo periodo è il costo determinato da un incremento rilevante dell'output prodotto con l'impiego delle tecnologie più efficienti in un tempo tale per cui tutti i costi della produzione possono essere considerati variabili;

3) il costo incrementale di lungo periodo misura la variazione dei costi di un operatore a seguito di una variazione significativa nei servizi offerti. Il costo incrementale sarebbe dunque il costo sostenuto per fornire un servizio interamente nuovo o per aumentare la produzione di un servizio aldilà della capacità produttiva installata;

4) i costi incrementali sono i costi prospettici della quantità totale delle infrastrutture e delle funzioni direttamente attribuibili a, o ragionevolmente definibili come incrementali di, un servizio, considerando l'insieme della fornitura di servizi di un operatore;

5) per alcuni, infine, è il costo che l'operatore presente nel mercato eviterebbe di sostenere nel lungo periodo se cessasse di fornire un determinato servizio.

B) *Trattamento dei costi comuni e congiunti.*

Il LRIC costituisce una base per la determinazione dei prezzi alla quale va poi aggiunto un mark-up per la copertura dei costi residui. Infatti, se ad un operatore fosse permesso di coprire solo il LRIC dei servizi che fornisce, tale operatore opererebbe in perdita qualora vi fossero costi comuni, a meno che non sia in grado di recuperare tali costi attraverso servizi non regolamentati. I costi incrementali dovrebbero quindi comprendere una ragionevole allocazione dei costi comuni prospettici. Questi ultimi sono i costi che non possono essere attribuiti direttamente alla fornitura di un'unità addizionale di servizio; tali costi non includono i costi sostenuti in relazione a obblighi di fornitura collegati al servizio universale.

Nella definizione del valore relativo alla «ragionevole allocazione» l'Autorità potrà utilizzare parametri significativi, quali ad esempio la redditività passata e attesa degli operatori, le quote di mercato, il tasso di crescita delle attività e il costo del capitale.

C) *Modelli per la valutazione dell'efficienza operativa.*

Il problema della valutazione dell'efficienza operativa può essere rappresentato all'interno di un modello di rete, rispetto al quale effettuare dei raffronti, ad es. comparando le varie tecnologie in uso e le modalità operative con cui queste vengono impiegate. I costi incrementali di lungo periodo possono quindi essere calcolati facendo uso di due diversi approcci: l'approccio top-down e l'approccio bottom-up.

Il primo utilizza come punto di partenza i dati della contabilità dell'operatore storico, mentre il secondo è un approccio di modellizzazione della rete di tipo ingegneristico.

Il metodo top-down parte dalla contabilità a costi storici e trasforma i costi storici in costi correnti; inoltre definisce gli incrementi in base al tipo di servizi offerti dall'operatore per ottenere una stima del costo LRIC relativo a ciascun servizio. Un modello top-down stabilisce successivamente:

1) quale parte di tali costi sia da attribuire ai diversi incrementi relativi ai rispettivi servizi;

2) quali sono i costi comuni non imputabili ad alcuno degli incrementi considerati.

L'approccio di tipo bottom-up comporta lo sviluppo di un modello ingegneristico per la determinazione dei costi relativi agli elementi della rete che verrebbero utilizzati da un operatore efficiente nel fornire i propri servizi. La predisposizione di un modello bottom-up richiede una scelta preliminare riguardo la rete, cioè se calcolare il LRIC sulla base della configurazione della rete esistente (scorched node), oppure se ridisegnare la rete, come farebbe un operatore efficiente nuovo entrante (approccio scorched earth). Una terza alternativa è quella intermedia, detta «modified scorched node» in cui la configurazione della rete è quella attuale, eliminandone le principali inefficienze.

3. *Obiettivi dell'introduzione di una metodologia di costi incrementali.*

I principali obiettivi che si pone l'Autorità con l'introduzione dell'approccio LRIC per la valutazione dei costi dei servizi di accesso e di interconnessione sono l'adeguamento delle metodologie contabili alla normativa di riferimento europea, il raccordo di dette metodologie con l'introduzione di sistemi di network cap e di price cap, lo stimolo alla competizione tra operatori, e maggiore trasparenza e stabilità nella determinazione dei costi dei servizi intermedi.

In particolare per quanto riguarda l'introduzione di sistemi di network cap e price cap (si vedano le delibere 486/0l/CONS, 152/02/CONS, 10/02/CIR e 183/02/CONS), l'utilizzo di una metodologia di costi incrementali appare indispensabile a garantire un migliore orizzonte previsionale agli operatori, proprio per l'opportunità, fornita dall'analisi di detti costi di natura prospettica, di valutare l'evoluzione dei costi nell'ambito di piani di investimento.

4. *Domande per la consultazione.*

Si richiedono valutazioni, commenti e osservazioni puntuali su quanto esposto nei paragrafi precedenti e in risposta alle domande seguenti:

1) si richiedono osservazioni di carattere generale sull'introduzione di una metodologia di costi incrementali; si chiede inoltre con quale tra le definizioni riportate nel paragrafo 2 risulta maggiormente rispondente agli scopi della regolamentazione. Si chiede inoltre di descrivere vantaggi e svantaggi dell'applicazione della metodologia;

2) l'introduzione di tariffe di interconnessione basate sull'approccio LRIC, a vostro parere, consentirà di stimare i costi di interconnessione futuri con maggiore trasparenza e obiettività? E, conseguentemente, influenzerà le decisioni di investimento degli operatori? Motivare la risposta;

3) si richiede una valutazione, anche alla luce delle esperienze internazionali, sull'utilizzo dei modelli previsionali della domanda ai fini del calcolo dei costi incrementali.

Servizi.

4) una rete di telecomunicazione è utilizzata per fornire diversi servizi che possono distinguersi in funzione della tipologia e delle direttrici della comunicazione:

a) si ritiene idonea, ai fmi della valutazione dei costi incrementali, tale modalità di classificazione dei servizi? In caso negativo, si prega di proporre soluzioni alternative indicandone i vantaggi;

b) con lo scopo di una corretta valutazione dei costi dei servizi regolamentati, si ritiene che debbano essere considerati anche i servizi non regolamentati al fine di tener conto del loro uso della rete? Quale impatto sui costi effettivi dei servizi regolamentati potrebbe avere questa scelta?

5) Indicare se si ritiene che i costi relativi ai servizi di accesso a Internet (banda stretta e banda larga) e ai circuiti affittati debbano essere valutati con la metodologia LRIC, motivando opportunamente la risposta.

Modelli.

Come discusso in premessa, la metodologia LRIC può utilizzare l'approccio top-down o quello bottom-up, o una riconciliazione di entrambi i modelli. Si invita a fornire argomentazioni in favore della scelta di uno dei modelli indicati. Si invita inoltre a fornire elementi utili per la costruzione di modelli, anche separati, articolati sulle funzionalità di rete mobile e di rete fissa;

6) si ritiene che la scelta fra diversi approcci utilizzati per il calcolo del LRIC (bottom-up e top-down) possa influenzare le strategie di investimento delle imprese?

Costi comuni.

7) si richiedono indicazioni relativamente alla trattazione nei modelli LIRC dei costi comuni da considerare recuperabili. In particolare si richiede di specificare in quale modo si ritiene opportuno ripartire sui servizi regolamentati tali categorie di costi. Una metodologia contabile usata nella pratica è quella di ripartire i costi comuni e congiunti in proporzione ai singoli costi incrementali dei servizi considerati. Questo criterio di allocazione dei costi comuni è noto come EPMU («equal proportionate mark-up»). Si invitano le parti interessate a fornire la propria opinione su tale metodologia e su altre che possano essere opportunamente impiegate.

Si prega di fornire opinioni in merito alla tematica dell'uso comune di un elemento di rete a più servizi e i metodi di allocazione dei costi che dovrebbero essere adottati, per casi specifici, con le relative motivazioni.

Modello top-down.

8) in una contabilità a costi correnti, supporto indispensabile qualora si decida di implementare un modello top-down, è necessario disaggregare la rete (fissa o mobile) in singoli elementi in modo tale da individuare la metodologia di rivalutazione più appropriata (1).

a) Si richiedono informazioni dettagliate sul livello ottimale di disaggregazione della rete, tenendo in considerazione che la scelta tra un livello di disaggregazione minimo, ma sufficiente ad implementare il modello per la determinazione dei costi dei servizi, e una disaggregazione molto più estesa dei vari elementi comporta tempistiche e modalità operative sensibilmente differenti;

b) si richiede un elenco degli elementi di rete da considerare alla luce delle considerazioni del punto *a)*;

c) si richiede una valutazione sulla metodologia più appropriata per determinare il valore di sostituzione degli elementi di rete e sui relativi parametri da utilizzare (es.: trend di prezzo per l'indicizzazione);

d) per quei cespiti per cui si ritiene opportuno utilizzare il MEA (mean asset value), indicare quali abbattimenti (2) debbano essere decurtati dal prezzo di acquisto del MEA;

9) indicare quale metodologia di ammortamento si ritiene opportuno utilizzare. Specificare se si ritiene opportuno utilizzare metodologie differenti per i diversi cespiti;

10) se, nell'applicazione del modello LRIC top-down, si ritenga che la rete sia sovradimensionata rispetto al traffico che deve smaltire, si ritiene opportuno decurtare dai costi quelli attribuibili all'eccesso di capacità o, in altre parole, considerare solo i costi relativi alla capacità effettivamente utilizzata?

Si prega di voler fornire una valutazione sulla metodologia per stimare i costi relativi alla capacità in eccesso.

Modello bottom-up.

11) per quanto riguarda il modello bottom-up, una delle decisioni chiave riguarda l'adozione di un approccio che tiene conto della configurazione di rete esistente, c.d. approccio «scorched node», oppure un approccio «scorched earth» che prevede una nuova configurazione della rete. Una terza alternativa è quella intermedia detta modified scorched node, in cui la topologia di rete di partenza è quella attualmente in uso, ma si procede ad eliminare le principali inefficienze, in modo tale da basarsi su una rete che tenda ad avere un'efficienza analoga a quella dell'approccio scorched earth. Occorre ricordare, comunque, che, se si valutano due o più reti, come nel caso in esame, l'applicazione dell'approccio scorched node potrebbe condurre a diverse valutazioni, in funzione della specifica rete dell'operatore considerato. L'approccio scorched earth consentirebbe invece, per alcuni, di pervenire ad un unica valutazione, considerando come volume e caratteristiche del traffico quelle medie riscontrate tra gli operatori presenti sul mercato. Per altri, poiché il costo minutario dipende anche dal traffico complessivamente distribuito dalla rete e dalla distribuzione tra fascia di picco e fuori picco di questo traffico, anche adottando un approccio scorched earth si perverrebbe a risultati differenti. Considerando la specifica applicazione nel contesto nazionale, qual'è la soluzione da adottare per le reti fisse e quale per le reti mobili? Motivare la scelta indicando se possibile l'ordine di preferenza;

12) qualora i costi relativi agli elementi della rete siano disponibili sia da parte dei produttori come prezzi di listino sia da parte degli operatori in ragione di quanto risulta effettivamente corrisposto (che può dipendere da personalizzazioni dell'ordine), quali dovrebbero essere utilizzati in caso di informazioni discordanti?

13) nella predisposizione di un modello di costo si deve considerare che alcuni elementi di rete hanno un'incidenza trascurabile sul costo totale della rete. Si ritiene opportuno includere anche tali elementi nel modello bottom-up, eventualmente con un minor livello di dettaglio, o si ritiene sufficiente utilizzare i costi risultanti dalla contabilità?

14) si prega di voler fornire indicazioni relativamente ai principali parametri da utilizzare nella costruzione di un modello bottom-up per le reti mobili (riuso delle frequenze, fattori di utilizzo, utilizzo delle centrali, coefficienti di utilizzo dei link trasmissivi espressi in Erlang/circuito, etc.);

15) si richiede ai fini della valutazione a costi incrementali, una definizione il più possibile accurata della rete di accesso e della rete di trasporto, anche se per alcuni le attuali tecnologie riducono e modificano le tradizionali differenze esistenti. Si richiede inoltre una particolare attenzione alla definizione, per quanto riguarda la rete fissa, della c.d. cartolina d'utente, che tradizionalmente rappresenta l'interfaccia tra le due reti.

NOTE

(1) Indicativamente, attraverso indicizzazione, prezzo d'acquisto corrente dell'elemento di rete considerato moltiplicato per il numero di elementi a bilancio, prezzo del MEA moltiplicato per il numero di elementi a bilancio.

(2) Per es. dovuti a funzionalità aggiuntive e minori costi operativi del MEA rispetto al cespito oggetto di valutazione.

02A10450

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002)**, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2002, n. 185** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5) **recante: «Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione».**

AVVERTENZE:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.

2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, recante: «Proroga di termini in materia di sospensione di

procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2002, n. 49, è il seguente:

«Art. 1 *(Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo)*. — 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno 2002.».

— Il testo dell'art. 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, recante: «Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1982, n. 84, è il seguente:

«Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.

Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario.».

— Il testo dell'art. 618 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 618 *(Provvedimenti del giudice dell'esecuzione)*. — Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istituzione della causa, che è poi decisa con sentenza non impugnabile.

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente, primo comma.».

Art. 2.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al *30 giugno 2003*.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2002, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.

Art. 3.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al *30 giugno 2003*.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A10250

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9825
Yen giapponese	115,37
Corona danese	7,4264
Lira Sterlina	0,6430
Corona svedese	9,2356
Franco svizzero	1,4645
Corona islandese	84,09
Corona norvegese	7,3740
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57326
Corona ceca	31,163
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,45
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5890
Lira maltese	0,4153
Zloty polacco	4,1111
Leu romeno	32417
Tallero sloveno	227,2656
Corona slovacca	43,695
Lira turca	1607000
Dollaro australiano	1,8020
Dollaro canadese	1,5315
Dollaro di Hong Kong	7,6634
Dollaro neozelandese	2,1138
Dollaro di Singapore	1,7161
Won sudcoreano	1163,18
Rand sudafricano	10,4735

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10729

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcar D3»

Estratto decreto n.182 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CALCAR D3 nello forma e confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Selvi Laboratorio bioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Lisbona, n. 23, c.a.p. 00198, Italia, codice fiscale 10717650153.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine, A.I.C. n. 034871018 (in base 10) - 1185RB (in base 32).

Classe: «A» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re. S.r.l., stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, n. 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg; vitamina D3 880 UI;

eccipienti: acido citrico 4352 mg; aspartame 40 mg; saccarina sodica 6 mg; aroma arancio (mk 500) 100 mg: giallo arancio s 2 mg: maltodestrina 322 mg

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come interazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10440

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enterobios»

Estratto decreto n. 329 del 15 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ENTEROBIOS, anche nelle forme e confezioni: «1 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, 00165, Italia, codice fiscale 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose.

A.I.C. n. 013434042 (in base 10) - 0DTZ5U (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (FR), strada Paduini n. 240 (produzione controllo e confezionamento).

Composizione: 1 contenitore monodose:

principio attivo: spore di bacillus subtilis 1 miliardo;

eccipienti: acqua deionizzata sterile quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati di dismicrobismo intestinale e delle sue manifestazioni cliniche specie nei lattanti (ad es. diarrea), terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici e chemioterapici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10162

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosfato sodico acido»

Estratto decreto n. 382 del 22 luglio 2002

È autorizzata I'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune FOSFATO SODICO ACIDO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nella forma e confezione: «Soluzione rettale» 25 flaconi monodose da 120 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: NEW.FA.DEM. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Giugliano in Campania - Napoli, viale Ferrovia dello Stato - zona ASI, c.a.p. 80014, codice fiscale 06115290634.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione rettale» 25 flaconi monodose da 120 ml;

A.I.C. n. 031052020\G (in base 10) - 0XMN7N (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione rettale.

classe: «A uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: New.Fa.Dem, stabilimento sito in Giugliano (NA), viale Ferrovie dello Stato - zona ASI (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione rettale contengono:

principio attivo: fosfato bisodico 6 g; fosfato monosodico 16 g;

eccipienti: acqua depurata quanto basta a 100 ml; p-ossibenzoato di metile sodico 0,05 g.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza, difficoltà di evacuazione. svuotamento programmato del colon in medicina, chirurgia, ostetricia, radiologia, rettoscopia.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

AICO n. 031052018\G - «soluzione rettale» 1 flacone monodose da 120 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10163

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depas»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 174 del 7 maggio 2002

Medicinale: DEPAS.

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate - Milano, via Cassanese, n. 224, c.a.p. 20090, Italia, codice fiscale 09964320155.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta - modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«0,5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025640057;

«0,05% gocce orali soluzione» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 025640069;

«1 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 025640071.

I lotti già prodotti e non ancora distribuiti dovranno essere posti in commercio con gli stampati conformi al presente provvedimento,

I lotti già prodotti e distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al 120° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 343 del 4 luglio 2002

Specialità medicinale: FLUIMUCIL:

30 bustine orali 100 mg - A.I.C. n. 020582060;

flacone granulare 60 g - A.I.C. n. 020582110;

30 bustine 200 mg - A.I.C. n. 020582122.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Fluimucil, 30 bustine orali 100 mg - A.I.C. n. 020582060; Fluimucil, flacone granulare 60 g - A.I.C. n. 020582110; Fluimucil, 30 bustine 200 mg - A.I.C. n. 020582122, prodotti anteriormente al 26 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto MDR n. 36 dell'11 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 22 settembre 2002»

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10448

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benagol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 388 del 12 luglio 2002

Medicinale: BENAGOL.

Titolore A.I.C.: The Boots Company P.l.c., con sede legale e domicilio fiscale in Nottingham, Thane Road, 1, Gran Bretagna.

Variazione A.I.C.:

variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13);

riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È approvata la modifica qualiquantitativa degli eccipienti. Pertanto la composizione del medicinale risulta così modificata:

principi attivi: invariati;

eccipienti:

da: saccarosio 1540 mg; glucosio 1030 mg; acido tartarico 25,1 mg; mentolo 4,35 mg; onetolo 1,94 mg; essenza menta 0,42 mg; olio di canfora bianca 0,39 mg;

a: saccarosio 2236 mg; glucosio 1266 mg; acido tartarico 26 mg; mentolo 4,49 mg - anetolo 2,30 mg; essenza menta 0,48 mg.

È inoltre, approvata la riduzione del periodo di validità da 60 mesi a 36 mesi, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«pastiglie» 24 pastiglie - A.I.C. n. 016242051.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«1,2 mg + 0,6 mg pastiglie» 24 pastiglie - A.I.C. n. 016242051.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicato in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 389 del 12 luglio 2002

Medicinale: BENAGOL.

Titolare A.I.C.: The Boots Company P.l.c., con sede legale e domicilio fiscale in Nottingham, Thane Road, 1, Gran Bretagna.

Variazione A.I.C.:

variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13);

riduzione del periodo di validità (B11);

15-*bis.* modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale;

16. modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito;

17. modifica delle specifiche relative al medicinale;

26. modifiche legate ai supplementi aggiuntivi alla farmacopea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato

È approvata la modifica qualiquantitativa degli eccipienti. Pertanto la composizione del medicinale viene cosi modificata:

principi attivi: invariati;

eccipienti:

da: acido tartarico 26 mg; menta essenza 0,70 mg; limone essenza 2,30 mg; miele 130 mg; glucosio 940 mg; saccarosio 1500 mg;

a: acido tartarico 26 mg; menta essenza 0,62 mg; limone essenza 2,03 mg; miele 100,9 mg; glucosio 976 mg; saccarosio 1440 mg.

Sono, inoltre, approvate, la riduzione del periodo di validità da 60 mesi a 36 mesi e conseguenti modifica dei controlli in corso di lavorazione, modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito, modifica delle specifiche relative al medicinale e modifiche legate ai supplementi aggiuntivi alla farmacopea, relativamente alle confezioni sottoelencate:

miele - limone 24 pastiglie - A.I.C. n. 016242063.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«1,20 mg + 0,60 mg pastiglie miele - limone» 24 pastiglie - A.I.C. n. 016242063.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10446-02A10447

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Honeygola»

Estratto decreto n. 395 del 22 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Home Products Italiana S.p.a., con sede in via Puccini, 3, Milano, con codice fiscale n. 00431700483.

Medicinale: HONEYGOLA.

Confezioni:

20 compresse - A.I.C. n. 032046017;

30 compresse - A.I.C. n. 032046029;

È ora trasferita alla società: Whitehall Italia S.p.a., con sede in via Puccini, 3, Milano, con codice fiscale n. 00735010159.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hederix Plan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 421 del 18 luglio 2002

Società: Laboratorio Farmaceutico Sit specialita igienico terapeutiche S.r.l. - via Cavour, n. 70 - 27035 Mede (Pavia).

Specialità Medicinale: HEDERIX PLAN;

1 flacone gocce OS 30 ml - A.I.C. n. 007645056;

BB 10 supposte - A.I.C. n. 007645070;

AD 10 supposte - A.I.C. n. 007645082.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Hederix Plan, 1 flacone gocce OS 30 ml A.I.C. n. 007645056, Heiperlx Plan, BR 10 supposte A.I.C. n. 007645070, Hederix Plan, AD 10 supposte A.I.C. n. 007645082, prodotti anteriormente al 31 agosto 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 501 del 02 agosto 2002, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori 180 giorni a partire dal 26 agosto 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10441

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina Dorom»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 424 del 18 luglio 2002

Società: Dorom S.r.l. via Volturno, n. 48 - Quinto Dè Stampi - 20089 Rozzano (Milano).

Medicinale: TICLOPIDINA DOROM.

«250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 029296011.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte;

I lotti delle confezioni della medicinale Ticlopidina Dorom, «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse A.I.C. n. 029296011, prodotti anteriormente all'8 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 19 del 28 gennaio 2002, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 4 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10443

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eltair»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 427 del 18 luglio 2002

Società: Scharper S.p.a., via Manzoni, n. 45 - 20121 Milano.

Specialità Medicinale: ELTAIR;

«100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni - A.I.C. n. 033916026.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Eltair, «100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni, A.I.C. n. 033916026, prodotti anteriormente al 14 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 162 dell'11 aprile 2002, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 10 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10442

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene»

Estratto decreto n. 384 del 22 luglio 2002

All'autorizzata all'immissione in commercio del medicinale generico KETOPROFENE, rilasciata alla società Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio n. 7, cap 20124 - Italia, codice fiscale 11845960159, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule rigide (codice A.I.C. n. 034306023/G) viene autorizzata la confezione «100 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule (codice A.I.C. n. 034306086/G);

in sostituzione della confezione «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule rigide (codice A.I.C. n. 034306047/G) viene autorizzata la confezione «200 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule (codice A.I.C. n. 034306098/G).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. n. 034306086/G (in base 10) 10QY16 (in base 32);

classe: «A», nota: 66 - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Pharmatec International Sr.l., stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano), via Tirso n. 6/7 (produzione, ripartizione in capsule e controlli);

Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta, (confezionamento, controlli per il rilascio dei lotti).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 100;

eccipienti: microgranuli neutri, povidone K30, poli(metil)metacrilati, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «200 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. n. 034306098\G (in base 10) 10QY1L (in base 32);

classe: «A», nota: 66 - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmatec International Sr.l., stabilimento sito in San Giuliano Milanese (MI), via Tirso n. 6/7 (produzione, ripartizione in capsule e controlli);

Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta, (confezionamento, controlli per il rilascio dei lotti).

COMPOSIZIONE:

Una capsula contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 200;

eccipienti: microgranuli neutri, povidone K30, poli(metil)metacrilati, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, gotta acuta; osteoartrosi a varia localizzazione; sciatalgie, radicoliti, mialgie; borsiti, tendiniti, tenosinoviti, sinoviti, capsuliti, contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari; flebiti, tromboflebiti superficiali, linfangiti; affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 034306023\G, 034306047\G possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A10164

Rettifica al provvedimento A.I.C. n. 337 del 4 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale «Gladio»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 456 del 24 luglio 2002

Società: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci, n. 36 - 56014 Ospedaletto (Pisa).

Specialità Medicinale: GLADIO.

30 Bustine 100 mg - A.I.C. n. 031220027.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 337 del 4 luglio 2002.

Il provvedimento A.I.C. n. 337 del 4 luglio 2002, è rettificato nella denominazione degli eccipienti così come segue:

da: «silice colloidale» a: «silice colloidale anidra», da: «titanio biossido» a: «titanio diossido», da: «aroma di latte» a: «aroma latte», da: «aroma di caramello» a: «aroma caramello», da: «aroma di crema» a: «aroma panna».

02A10444

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylomed 100»

Estratto decreto n. 134 del 4 giugno 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: TYLOMED 100;

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dott. Carlo, con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore (Cuneo), via Cuneo, 17, codice fiscale n. 002800370040.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore (Cuneo), via Cuneo, 17.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fustino da l kg - A.I.C. n. 103377014;

fustino da 5 kg - A.I.C. n. 103377026.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina fosfato 110,20 g (pari a tilosina base 100 g);

eccipienti: farinetta di frumento q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, polli da carne.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

polli da carne: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: suini e polli da carne: 8 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10462

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 10% Medilabor»

Estratto decreto n. 135 del 4 giugno 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 10% MEDILABOR di Odore dott. Carlo (ex integratore medicato Tylomed 100).

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dott. Carlo con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore (Cuneo), via Cuneo, 17, codice fiscale n. 002800370040.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore (Cuneo), via Cuneo, 17.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fustino da 1 kg. - A.I.C. n. 103379018;

fustino da 5 kg. - A.I.C. n. 103379020.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato 108,15 g (pari a tilosina base 100 g);

eccipienti: glucosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmoniti da micoplasma e/o pasteurella multocida;

suini: polmoniti enzootica, enterite necrotica;

polli da carne: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni per le carni;

suini e polli da carne: 8 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10463

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Liquida Medilabor».

Estratto decreto n. 136 del 4 giugno 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDA MEDILABOR di Odore dott. Carlo (ex integratore medicato Tylomed 200 liquido).

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dott. Carlo con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore (Cuneo), via Cuneo, 17, codice fiscale n. 002800370040.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore (Cuneo), via Cuneo, 17.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fusto da 5 kg - A.I.C. n. 103378016;

fusto da 10 kg - A.I.C. n. 103378028.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato 216,30 g (pari a tilosina base 200 g);

eccipienti: sodio benzoato 0,7 g; metil p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,2 g; acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmoniti da micoplasma e/o pasteurella multocida;

suini: polmoniti enzootica, enterite necrotica;

polli da carne: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni per le carni;

suini e polli da carne: 8 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10464

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetemucil»

Estratto decreto n. 152 del 26 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: VETEMUCIL iniettabile (acetilcisteina).

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede in Portella della Ginestra n. 9 - Cavriago (Reggio Emilia) - codice fiscale 01305480850.

Produttore: Labiana Life Sciences S.A., Barcelona (Spagna).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102470010.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: acetilcisteina 12 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: malattie dell'apparato respiratorio dei bovini in fase acuta, cronica e di esacerbazione o riacutizzazione con presenza di secrezioni mucose o mucopurulente quali laringotracheiti, bronchiti e broncopolmoniti acute e croniche.

Specie di destinazione: bovini.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

02A10461

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 159 del 3 luglio 2002

Specialità medicinali per uso veterinario:

NOVOSTEROL:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101535019;

flacone da 50 ml - A.I.C. n 101535021;

flaconeda 100 ml - A.I.C. n 101535033;

TRISULFAN:

flacone da 250 ml 30% - A.I.C. n. 101520029;

NEOTRIMICINA:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101545010;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101545022;

flacone da 400 ml - A.I.C. n. 101545034;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101545046;

FARMOLISINA:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101524015;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101524027;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101524039;

AMMINOFARMA:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100252016;

flaconeda 100 ml - A.I.C. n 100252028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n 100252030;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100252042;

GABBROSTIM:

flacone da 4 ml - A.I.C. n. 101558017;

10 flaconi da 4 ml - A.I.C. n. 101558029;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101558031;

5 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 101558043;

flacone da 45 ml - A.I.C. n. 101558056;

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 101558068;

flacone da 3 ml - A.I.C. n. 101558070;

flacone da 40 ml - A.I.C. n. 101558082;

5 fiale da 1,5 ml - A.I.C. n. 101558094;

fiala da 4 ml - A.I.C. n. 101558106;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101558118;

TILJET:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101566014;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101566026;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101566038;

NEO VET-CILLIN L.A.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100107010;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100107022;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100107034.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01797170840.

Modifiche apportate:

produzione: è autorizzata l'effettuazione delle sole operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, astucciamento ed inseri-

mento del foglietto illustrativo) anche presso l'officina della società Ceva Vetem S.p.a. sita in Cavriago (Reggio Emilia) - via Leopardi n. 2/C in aggiunta all'officina della società titolare dell'A.I.C.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10460

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vitamina C Fatro».

Estratto decreto n. 160 del 3 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario VITAMINA C FATRO soluzione iniettabile nella confezione flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101793014.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora denominata: «Ascorbate».

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101793026.

Regime di dispensazione: è ora autorizzato il seguente regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10459

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Greco Giuseppe e Doria Luigia.

La giunta della regione Puglia con atto n. 984 del 9 luglio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Greco Giuseppe e Doria Luigia, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 61 del 30 aprile 1999.

02A10453

Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Vieste per la ritipizzazione delle «aree sospese»

La giunta della regione Puglia con atto n. 1053 del 16 luglio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G. per la ritipizzazione delle «aree sospese» di cui alla delibera C.C. n. 51/2000 ed alla delibera G.R. n. 1242/2000, adottata dal comune di Vieste con le delibere di C.C. n. 8 del 23 gennaio 2001 e n. 57 del 2 luglio 2001.

02A10454

Approvazione del piano particolareggiato della città vecchia in variante al P.R.G. per la soppressione dell'art. 45 delle N.T.A. adottato dal comune di Bari.

La giunta della regione Puglia con atto n. 986 del 9 luglio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il Piano particolareggiato della città vecchia in variante al P.R.G. per la soppressione dell'art. 45 delle N.T.A., adottato dal comune di Bari con delibere di C.C. n. 18/2000 e n. 137/2001.

02A10455

Approvazione della variante al P.R.G. per modifica alla tipizzazione dell'area di proprietà della signora De Salvatore Anna Maria.

La giunta della regione Puglia con atto n. 985 del 9 luglio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per modifica alla tipizzazione dell'area di proprietà della signora De Salvatore Anna Maria, in conseguenza di esecuzione sentenza T.A.R. Puglia - 1° sezione Lecce - n. 97/94 del 26 maggio 1993, adottata con delibera di C.C. n. 188 del 10 giugno 1996.

02A10456

Approvazione della variante al P.R.G. di Lecce di modifica al comma 3, art. 113 delle N.T.A.

La giunta della regione Puglia con atto n. 988 del 9 luglio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. di Lecce di modifica al comma 3, art. 113 delle N.T.A., in conseguenza di esecuzione sentenza T.A.R. Puglia - 1° sezione Lecce - n. 271/92 del 4 luglio 1991, adottata con delibera di C.C. n. 190 del 10 giugno 1996.

02A10457

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651193/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77